



2026/0074(COD)

23.7.2026

EMENDAMENTI

996 - 1339

Progetto di relazione
René Repasi
(PE790.143v01-00)

Quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – "EU Inc."

Proposta di regolamento
(COM(2026)0321 – 2026/0074(COD))

AM_Com_LegReport

Emendamento 996

Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Se, a seguito del controllo preventivo, è accertato che nella domanda mancano informazioni necessarie per garantire un adeguato controllo preventivo, o se emergono elementi che indicano l'esistenza di un rischio di uso improprio o fraudolento della forma giuridica della EU Inc., in particolare la possibilità di evasione fiscale, evasione previdenziale o riciclaggio di denaro, gli Stati membri possono prorogare il periodo per il controllo preventivo di cui al paragrafo 2 per il tempo strettamente necessario a eseguire controlli aggiuntivi, che dovrebbe corrispondere almeno a due settimane. Tale termine è ulteriormente prorogato nel caso in cui le autorità competenti abbiano chiesto informazioni supplementari ai potenziali amministratori, fino a quando le informazioni in questione non saranno ricevute.

Or. en

Emendamento 997

Lukas Mandl

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora dal controllo effettuato a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera f), emerga un riscontro negativo o un problema che non può essere risolto con mezzi automatizzati entro il termine di 48

ore, l'autorità competente può sospendere la registrazione per un periodo di tempo non superiore a cinque giorni lavorativi. Durante tale periodo, l'autorità competente informa il richiedente della natura del problema e del periodo di tempo applicabile. Qualora al termine dei cinque giorni lavorativi non venga confermato alcun riscontro negativo, la registrazione procede senza ulteriore ritardo e senza costi aggiuntivi per il richiedente.

Or. en

Emendamento 998
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La registrazione entro 48 ore è sospesa in caso di documento inadeguato o mancante. Il termine di 48 ore riprende una volta caricati i documenti appropriati o mancanti attraverso l'interfaccia centrale dell'UE. In tal caso, l'autorità competente di cui all'articolo 14 non impone commissioni di registrazione aggiuntive.

Or. en

Motivazione

In caso di documento mancante o che deve essere nuovamente caricato, le autorità competenti dispongono di 48 ore per completare la registrazione quando il documento mancante viene caricato. In tali casi, tuttavia, le autorità competenti non addebitano costi aggiuntivi.

Emendamento 999
José Cepeda, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Costituzione **tramite** l'interfaccia centrale dell'UE senza utilizzare i modelli dell'UE

Emendamento

Costituzione **utilizzando** l'interfaccia centrale dell'UE senza utilizzare i modelli dell'UE

Or. en

Emendamento 1000
Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Costituzione tramite l'interfaccia centrale dell'UE **senza utilizzare i modelli dell'UE**

Emendamento

Costituzione tramite l'interfaccia centrale dell'UE

Or. fr

Emendamento 1001
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Costituzione **tramite** l'interfaccia centrale dell'UE senza utilizzare i modelli dell'UE

Emendamento

Costituzione **utilizzando** l'interfaccia centrale dell'UE senza utilizzare i modelli dell'UE

Or. ro

Emendamento 1002
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se una EU Inc. è costituita **tramite** l'interfaccia centrale dell'UE senza utilizzare i modelli dell'UE di cui all'articolo 8, **i potenziali amministratori trasmettono il modulo di domanda di cui all'articolo 13 corredato dello statuto.**

Emendamento

1. Se una EU Inc. è costituita **utilizzando** l'interfaccia centrale dell'UE senza utilizzare i modelli dell'UE di cui all'articolo 8, **la costituzione della EU Inc. deve essere completata entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dei documenti necessari per effettuare il controllo preventivo conformemente all'articolo 14.**

Or. it

Motivazione

Il punto di partenza di questo periodo dovrebbe essere la ricezione dei documenti necessari per effettuare il controllo preventivo ai sensi dell'articolo 14. I 5 giorni lavorativi costituiscono un termine breve per effettuare un adeguato controllo preventivo e una valutazione del rischio al fine di garantire sia la certezza del diritto sia la conformità alla normativa antiriciclaggio, e ciò può avvenire solo quando tutte le informazioni e i documenti necessari siano stati ricevuti dall'autorità, persona o organismo competente incaricato del controllo.

Emendamento 1003
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se una EU Inc. è costituita **tramite** l'interfaccia centrale dell'UE senza utilizzare i modelli dell'UE di cui all'articolo 8, **i potenziali amministratori trasmettono il modulo di domanda di cui all'articolo 13 corredato dello statuto.**

Emendamento

1. Se una EU Inc. è costituita **utilizzando** l'interfaccia centrale dell'UE senza utilizzare i modelli dell'UE di cui all'articolo 8, **la costituzione della EU Inc. è completata entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dei documenti necessari per effettuare il controllo preventivo conformemente all'articolo 14.**

Or. ro

Motivazione

Acest amendament simplifică și eficientizează textul, clarificând calendarul pentru constituirea unei societăți EU Inc. și punctul său de plecare atunci când se utilizează

interfața centrală a UE, dar nu se utilizează un șablon UE.

Punctul de plecare al acestei perioade ar trebui să fie primirea documentelor necesare pentru efectuarea controlului preventiv în conformitate cu articolul 14. Cele 5 zile lucrătoare constituie un termen scurt pentru efectuarea unui control preventiv adecvat și a unei evaluări a riscurilor, pentru a asigura atât certitudinea juridică, cât și conformitatea cu reglementările anti-spălare a banilor, iar acest lucru se poate face numai atunci când toate informațiile și documentele necesare au fost primite de către autoritatea competentă, persoana sau organismul responsabil de control. Personalised instruments of constitution would require more in-depth analysis.

Emendamento 1004

José Cepeda, Leire Pajín

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se una EU Inc. è costituita **tramite** l'interfaccia centrale dell'UE senza utilizzare i modelli dell'UE di cui all'articolo 8, **i potenziali amministratori trasmettono il modulo di domanda di cui all'articolo 13 corredato dello statuto.**

Emendamento

1. Se una EU Inc. è costituita **utilizzando** l'interfaccia centrale dell'UE senza utilizzare i modelli dell'UE di cui all'articolo 8, **la costituzione della EU Inc. è completata entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dei documenti necessari per effettuare il controllo preventivo conformemente all'articolo 14.**

Or. en

Emendamento 1005

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se una EU Inc. è costituita tramite l'interfaccia centrale dell'UE **senza utilizzare i modelli dell'UE di cui all'articolo 8**, i potenziali amministratori trasmettono il modulo di domanda di cui all'articolo 13 corredato dello statuto.

Emendamento

1. Se una EU Inc. è costituita tramite l'interfaccia centrale dell'UE, i potenziali amministratori trasmettono il modulo di domanda di cui all'articolo 13 corredato dello statuto.

Emendamento 1006
José Cepeda, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I controlli preventivi effettuati a norma dell'articolo 14 e la registrazione della EU Inc. sono completati entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione del modulo di domanda e dello statuto.

soppresso

Or. en

Emendamento 1007
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I controlli preventivi effettuati a norma dell'articolo 14 e la registrazione della EU Inc. sono completati entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione del modulo di domanda e dello statuto.

soppresso

Or. en

Emendamento 1008
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *I controlli preventivi effettuati a norma dell'articolo 14 e la registrazione della EU Inc. sono completati entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione del modulo di domanda e dello statuto.*

soppresso

Or. ro

Emendamento 1009

Mary Khan

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I controlli preventivi effettuati a norma dell'articolo 14 e la registrazione della EU Inc. sono completati entro cinque giorni lavorativi dalla **trasmissione** del modulo di domanda e dello statuto.

Emendamento

2. I controlli preventivi effettuati a norma dell'articolo 14 e la registrazione della EU Inc. sono completati entro cinque giorni lavorativi dalla **ricezione** del modulo di domanda e dello statuto, **nonché dei documenti necessari per effettuare il controllo preventivo.**

Or. en

Emendamento 1010

Pascal Canfin

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *I controlli preventivi effettuati a norma dell'articolo 14 e la registrazione della EU Inc. sono completati entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione del modulo di domanda e dello statuto.*

Emendamento

2. **Il costo totale della** registrazione **non supera il costo totale della registrazione di una società a responsabilità limitata nello Stato membro di costituzione.**

Or. en

Motivazione

Per evitare discriminazioni nei confronti delle EU Inc., il costo di registrazione senza

modello non deve essere superiore al costo totale di registrazione di un'altra società a responsabilità limitata.

Emendamento 1011

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Özlem Demirel

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I controlli preventivi effettuati a norma dell'articolo 14 e la registrazione della EU Inc. sono completati entro ***cinque*** giorni lavorativi dalla trasmissione del modulo di domanda e dello statuto.

Emendamento

2. I controlli preventivi effettuati a norma dell'articolo 14 e la registrazione della EU Inc. sono completati entro ***15*** giorni lavorativi dalla trasmissione del modulo di domanda e dello statuto.

Or. en

Emendamento 1012

Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I controlli preventivi effettuati a norma dell'articolo 14 e la registrazione della EU Inc. sono completati entro ***cinque giorni lavorativi*** dalla trasmissione del modulo di domanda e dello statuto.

Emendamento

2. I controlli preventivi effettuati a norma dell'articolo 14 e la registrazione della EU Inc. sono completati entro ***un periodo di tempo ragionevole*** dalla trasmissione del modulo di domanda e dello statuto.

Or. es

Emendamento 1013

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I controlli preventivi effettuati a norma dell'articolo 14 e la registrazione della EU Inc. sono completati entro ***cinque giorni lavorativi*** dalla trasmissione del modulo di domanda e dello statuto.

Emendamento

2. I controlli preventivi effettuati a norma dell'articolo 14 e la registrazione della EU Inc. sono completati entro ***un lasso di tempo ragionevole*** dalla trasmissione del modulo di domanda e dello statuto.

Or. fr

Emendamento 1014

Axel Voss, Henrik Dahl, Romana Tomc, Angelika Niebler, Emil Radev, Wouter Beke, Luděk Niedermayer, Andrea Wechsler

**Proposta di regolamento
Articolo 18**

Testo della Commissione

Articolo 18

Costituzione interamente online presso il registro delle imprese

1. Se una EU Inc. è costituita presso il registro delle imprese, la costituzione avviene interamente online utilizzando il modulo di domanda di cui all'articolo 13 e lo statuto.

2. I controlli preventivi sono effettuati conformemente all'articolo 14. Se sono utilizzati i modelli dell'UE di cui all'articolo 8, la registrazione è completata alle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e, negli altri casi, alle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

La registrazione dovrebbe essere effettuata unicamente attraverso l'interfaccia dell'UE, non anche attraverso i registri nazionali, che ricevono automaticamente le informazioni dall'interfaccia. Ciò armonizza pienamente la procedura di presentazione delle domande.

Emendamento 1015
José Cepeda, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione

Costituzione interamente online *presso il registro delle imprese*

Emendamento

Costituzione interamente online *senza utilizzare l'interfaccia centrale dell'UE*

Or. en

Emendamento 1016
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione

Costituzione *interamente* online *presso il registro delle imprese*

Emendamento

Costituzione online *senza l'uso dell'interfaccia centrale dell'UE*

Or. ro

Emendamento 1017
José Cepeda, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se una EU Inc. è costituita *presso il registro delle imprese*, la costituzione *avviene interamente* online *utilizzando il modulo di domanda di cui all'articolo 13 e lo statuto*.

Emendamento

1. *Fatto salvo l'articolo 10*, se una EU Inc. è costituita *senza utilizzare l'interfaccia centrale dell'UE*, la costituzione *può avvenire* online *conformemente all'articolo 14. Se sono utilizzati i modelli dell'UE di cui all'articolo 8, la costituzione è completata alle condizioni di cui all'articolo 16 e, negli altri casi, alle condizioni di cui all'articolo 17.*

Emendamento 1018
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se una EU Inc. è costituita **presso il registro delle imprese**, la costituzione avviene interamente online **utilizzando il modulo di domanda di cui** all'articolo 13 **e lo statuto**.

Emendamento

1. **Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10**, se una EU Inc. è costituita **senza utilizzare l'interfaccia centrale dell'UE**, la costituzione **può avvenire** online, conformemente all'articolo 14.

Or. ro

Motivazione

Modificările aduse articolului 18 au scopul de a specifica opțiunea alternativă pentru constituirea (și/sau depunerea) unei societăți EU Inc. atunci când aceasta se realizează direct la nivel național, fără utilizarea interfeței centrale a UE, unde formularul de cerere trebuie adresat autorității naționale competente, persoanei sau organismului responsabil de procesul de constituire sau de altă procedură legată de dreptul societăților comerciale (nu doar registrului comerțului).

De asemenea, se adaugă modificări tehnice în vederea utilizării termenului „constituire” în loc de „înregistrare”, precum și o trimitere încrucișată la articolul 10, privind principiul exclusiv digital, pentru a se asigura că această prevedere se aplică în întregime (inclusiv articolul 10 alineatul (3)).

Emendamento 1019
José Cepeda, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **I controlli preventivi sono effettuati conformemente all'articolo 14. Se sono utilizzati i modelli dell'UE di cui all'articolo 8, la registrazione è completata alle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e, negli altri**

Emendamento

soppresso

casi, alle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1020

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I controlli preventivi sono effettuati conformemente all'articolo 14. Se sono utilizzati i modelli dell'UE di cui all'articolo 8, la registrazione è completata alle condizioni di cui all'articolo **16, paragrafo 2, e, negli altri casi, alle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2.**

Emendamento

2. I controlli preventivi sono effettuati conformemente all'articolo 14. Se sono utilizzati i modelli dell'UE di cui all'articolo 8, la registrazione è completata alle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 1021

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***I controlli preventivi sono effettuati conformemente all'articolo 14.*** Se sono utilizzati i modelli dell'UE di cui all'articolo 8, la ***registrazione*** è completata alle condizioni di cui all'articolo 16, ***paragrafo 2, e, negli altri casi, alle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2.***

Emendamento

2. Se sono utilizzati i modelli dell'UE di cui all'articolo 8, la ***costituzione*** è completata alle condizioni di cui all'articolo 16 e, negli altri casi, alle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Or. ro

Emendamento 1022
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Una società inclusa nell'elenco dell'allegato II o II ter della direttiva (UE) 2017/1132 o una EU Inc. esistente può costituire una EU Inc. come controllata ***tramite l'interfaccia centrale dell'UE o interamente online presso il registro delle imprese*** conformemente agli articoli 16, 17 e 18.

Emendamento

1. Una società inclusa nell'elenco dell'allegato II o II ter della direttiva (UE) 2017/1132 o una EU Inc. esistente può costituire una EU Inc. come controllata conformemente agli articoli **14**, 16, 17 e 18.

Or. ro

Emendamento 1023
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Una società inclusa nell'elenco dell'allegato II o II ter della direttiva (UE) 2017/1132 o una EU Inc. esistente può costituire una EU Inc. come controllata tramite l'interfaccia centrale dell'UE o ***interamente*** online presso il registro delle imprese conformemente agli articoli 16, 17 e 18.

Emendamento

1. Una società inclusa nell'elenco dell'allegato II o II ter della direttiva (UE) 2017/1132 o una EU Inc. esistente può costituire una EU Inc. come controllata tramite l'interfaccia centrale dell'UE o online presso il registro delle imprese conformemente agli articoli **14**, 16, 17 e 18.

Or. en

Emendamento 1024
Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Una società inclusa nell'elenco dell'allegato II o II ter della direttiva (UE) 2017/1132 o una EU Inc. esistente può costituire una EU Inc. come controllata tramite l'interfaccia centrale dell'UE o interamente online presso il registro delle imprese conformemente agli articoli **16**, 17 e 18.

Emendamento

1. Una società inclusa nell'elenco dell'allegato II o II ter della direttiva (UE) 2017/1132 o una EU Inc. esistente può costituire una EU Inc. come controllata tramite l'interfaccia centrale dell'UE o interamente online presso il registro delle imprese conformemente agli articoli 17 e 18.

Or. fr

Emendamento 1025

Axel Voss, Henrik Dahl, Romana Tomc, Angelika Niebler, Emil Radev, Wouter Beke, Luděk Niedermayer, Andrea Wechsler

**Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Una società inclusa nell'elenco dell'allegato II o II ter della direttiva (UE) 2017/1132 o una EU Inc. esistente può costituire una EU Inc. come controllata tramite l'interfaccia centrale dell'UE **o interamente online presso il registro delle imprese** conformemente agli articoli 16, 17 e 18.

Emendamento

1. Una società inclusa nell'elenco dell'allegato II o II ter della direttiva (UE) 2017/1132, **una società europea (SE)** o una EU Inc. esistente può costituire una EU Inc. come controllata tramite l'interfaccia centrale dell'UE conformemente agli articoli 16 e 17.

Or. en

Motivazione

La società europea non figura nell'allegato menzionato.

**Emendamento 1026
Daniel Buda**

**Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Una società inclusa nell'elenco

PE791.130v01-00

Emendamento

2. **Nel caso di** una società inclusa

16/176

AM\1348621IT.docx

dell'allegato II o II ter della direttiva (UE) 2017/1132 o una EU Inc. esistente che costituisca una controllata EU Inc. **non è tenuta a fornire i documenti o le informazioni già disponibili nel BRIS.**

nell'elenco dell'allegato II o II ter della direttiva (UE) 2017/1132 o una EU Inc. esistente che costituisca una controllata EU Inc., **si applica l'articolo 13 octies, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2017/1132, quale recepito nello Stato membro in cui la EU Inc. è registrata.**

Or. ro

Motivazione

Modificările aduse articolului 19 au scopul de a clarifica posibila recurgere, în cazul înființării de filiale, la canalele menționate la articolele 16-18 (utilizând sau nu interfața centrală a UE și șabloanele UE), dar incluzând trimiterea încrucișată la articolul 14 pentru a clarifica aplicarea controlului preventiv.

Modificarea de la alineatul (2) este justificată pentru a alinia prevederea cu recentul articol 13g alineatul (2a) din Directiva privind dreptul societăților comerciale, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2025/25, înlocuind explicația privind principiul „o singură dată”, dar aplicând „acquis-ul” corespunzător în această privință.

Emendamento 1027

Axel Voss, Henrik Dahl, Romana Tomc, Angelika Niebler, Emil Radev, Wouter Beke, Luděk Niedermayer, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In caso di registrazione di una controllata in un altro Stato membro, il registro delle imprese che effettua la registrazione acquisisce automaticamente dal BRIS, e sulla base dell'EUID, le informazioni e i documenti relativi alla società che costituisce la controllata.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

La registrazione dovrebbe essere effettuata unicamente attraverso l'interfaccia dell'UE, non anche attraverso i registri nazionali, che ricevono automaticamente le informazioni dall'interfaccia. Ciò armonizza pienamente la procedura di presentazione delle domande.

Emendamento 1028

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. In caso di registrazione di una controllata in un altro Stato membro, il registro delle imprese che effettua la registrazione acquisisce automaticamente dal BRIS, e sulla base dell'EUID, le informazioni e i documenti relativi alla società che costituisce la controllata.

soppresso

Or. fr

Emendamento 1029

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. In caso di registrazione di una controllata in un altro Stato membro, il registro delle imprese che effettua la registrazione acquisisce automaticamente dal BRIS, e sulla base dell'EUID, le informazioni e i documenti relativi alla società che costituisce la controllata.

soppresso

Or. ro

Motivazione

Tale soppressione è resa necessaria dagli altri emendamenti.

Emendamento 1030

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In caso di registrazione di una controllata nello stesso Stato membro, i documenti o le informazioni sulla società che costituisce la controllata sono disponibili nel registro delle imprese di tale società.

soppresso

Or. ro

Motivazione

Tale soppressione è resa necessaria dagli altri emendamenti.

Emendamento 1031

Axel Voss, Henrik Dahl, Romana Tomc, Angelika Niebler, Emil Radev, Wouter Beke, Luděk Niedermayer, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In caso di registrazione di una controllata nello stesso Stato membro, i documenti o le informazioni sulla società che costituisce la controllata sono disponibili nel registro delle imprese di tale società.

soppresso

Or. en

Motivazione

La registrazione dovrebbe essere effettuata unicamente attraverso l'interfaccia dell'UE, non anche attraverso i registri nazionali, che ricevono automaticamente le informazioni dall'interfaccia. Ciò armonizza pienamente la procedura di presentazione delle domande.

Emendamento 1032

Angelika Niebler, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Dopo l'iscrizione di una EU Inc. il registro delle imprese scambia immediatamente in formato digitale le informazioni ad essa relative, compreso il suo EUID, nonché i dati specifici per l'ottenimento del codice di identificazione fiscale (CIF) e del numero di identificazione IVA e per il registro dei titolari effettivi, raccolti tramite il modulo di domanda, con le autorità pubbliche incaricate del rilascio del CIF e del numero di identificazione IVA e con il registro dei titolari effettivi nello Stato membro di registrazione. Il registro delle imprese scambia inoltre in formato digitale le informazioni sulla EU Inc. con le autorità previdenziali.

Emendamento

1. Dopo l'iscrizione di una EU Inc. ***presso*** il registro delle imprese, ***l'interfaccia unica nazionale di cui all'articolo 15, paragrafo 3,*** scambia immediatamente in formato digitale le informazioni ad essa relative, compreso il suo EUID, nonché i dati specifici per l'ottenimento del codice di identificazione fiscale (CIF) e del numero di identificazione IVA e per il registro dei titolari effettivi, raccolti tramite il modulo di domanda, con le autorità pubbliche incaricate del rilascio del CIF e del numero di identificazione IVA e con il registro dei titolari effettivi nello Stato membro di registrazione. Il registro delle imprese scambia inoltre in formato digitale le informazioni sulla EU Inc. con le autorità previdenziali.

Or. en

Emendamento 1033

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***La EU Inc. non è tenuta a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità e al registro dei titolari effettivi di cui al paragrafo 1.***

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 1034

Maravillas Abadía Jover

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La EU Inc. non è tenuta a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità e al registro dei titolari effettivi di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. La EU Inc. non è tenuta a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità e al registro dei titolari effettivi di cui al paragrafo 1. ***Conformemente al principio "una tantum", le società EU Inc. e le persone fisiche ad esse associate non sono tenute a ripresentare documenti o informazioni già disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) o il registro delle imprese pertinente.***

Or. en

Emendamento 1035

Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento **Articolo 20 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. La EU Inc. non è tenuta a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità e al registro dei titolari effettivi di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. La EU Inc. non è tenuta a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità e al registro dei titolari effettivi di cui al paragrafo 1. ***Le autorità e il registro dei titolari effettivi di cui al paragrafo 1 possono chiedere di loro iniziativa alla EU Inc. le informazioni di cui al paragrafo 1, a meno che non vi sia un altro modo per ottenere tali informazioni.***

Or. en

Emendamento 1036

Mario Mantovani

Proposta di regolamento **Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

2 bis. Ove sussistano, sulla base di un approccio basato sul rischio, indicatori concreti di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le autorità competenti possono disporre verifiche rafforzate sulla singola registrazione, anche in deroga ai termini di cui agli articoli 16 e 17, dandone comunicazione motivata al richiedente. Tali verifiche non comportano costi a carico del richiedente.

Or. it

Motivazione

La clausola sulle verifiche rafforzate garantisce legalità ed effettività della prevenzione nei casi a rischio, preservando per tutti gli altri i termini e i costi certi della registrazione.

Emendamento 1037

Mario Mantovani

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La EU Inc. ottiene il CIF e il numero di identificazione IVA dalle autorità pubbliche incaricate del loro rilascio in formato digitale **e senza indugio**. Essa non è tenuta a trasmettere a tali autorità pubbliche o al registro dei titolari effettivi una domanda separata, né è tenuta a fornire loro informazioni supplementari, a meno che queste non possano essere reperite altrove e siano strettamente necessarie ai fini del rilascio del numero di identificazione IVA.

Emendamento

3. La EU Inc. ottiene il CIF e il numero di identificazione IVA dalle autorità pubbliche incaricate del loro rilascio in formato digitale **entro quattordici giorni di calendario. Lo stesso termine si applica all'attribuzione di qualsiasi numero di previdenza sociale o altra registrazione relativa all'impiego richiesta alla EU Inc. per assumere dipendenti nello Stato membro di registrazione, fatte salve unicamente richieste di informazioni supplementari circoscritte e debitamente giustificate**. Essa non è tenuta a trasmettere a tali autorità pubbliche o al registro dei titolari effettivi una domanda separata, né è tenuta a fornire loro informazioni supplementari, a meno che queste non possano essere reperite altrove e siano strettamente

necessarie ai fini del rilascio del numero di identificazione IVA.

Or. it

Motivazione

Una costituzione in pochi giorni non ha valore se la società si trova a dover attendere mesi per ottenere i codici necessari a fatturare, avviare le buste paga o iscrivere il primo dipendente. In diversi Stati membri, la registrazione IVA rappresenta oggi la fase singola più lunga per diventare operativi. Un tetto rigido di 14 giorni converte la promessa di rapidità del Regolamento dal momento della costituzione al momento dell'effettivo svolgimento dell'attività d'impresa. Uno standard indefinito "senza indugio" è inapplicabile nei confronti di 27 amministrazioni diverse.

Emendamento 1038

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Özlem Demirel

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La EU Inc. ottiene il CIF e il numero di identificazione IVA dalle autorità pubbliche incaricate del loro rilascio in formato digitale e senza indugio. ***Essa non è tenuta a trasmettere a tali autorità pubbliche o al registro dei titolari effettivi una domanda separata, né è tenuta a fornire loro informazioni supplementari, a meno che queste non possano essere reperite altrove e siano strettamente necessarie ai fini del rilascio del numero di identificazione IVA.***

Emendamento

3. La EU Inc. ottiene il CIF e il numero di identificazione IVA dalle autorità pubbliche incaricate del loro rilascio in formato digitale e senza indugio.

Or. en

Emendamento 1039

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La EU Inc. ottiene il CIF e il numero di identificazione IVA dalle autorità pubbliche incaricate del loro rilascio in formato digitale e senza indugio. Essa non è tenuta a trasmettere a tali autorità pubbliche o al registro dei titolari effettivi una domanda separata, ***né è tenuta a fornire loro informazioni supplementari, a meno che queste non possano essere reperite altrove e siano strettamente necessarie ai fini del rilascio del numero di identificazione IVA.***

Emendamento

3. La EU Inc. ottiene il CIF e il numero di identificazione IVA dalle autorità pubbliche incaricate del loro rilascio in formato digitale e senza indugio. Essa non è tenuta a trasmettere a tali autorità pubbliche o al registro dei titolari effettivi una domanda separata.

Or. fr

Emendamento 1040

Axel Voss, Henrik Dahl, Romana Tomc, Angelika Niebler, Emil Radev, Wouter Beke, Luděk Niedermayer, Lukas Mandl, Maravillas Abadía Jover, Adrián Vázquez Lázara, Andrea Wechsler

**Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. La EU Inc. ottiene il CIF e il numero di identificazione IVA dalle autorità pubbliche incaricate del loro rilascio in formato digitale ***e senza indugio***. Essa non è tenuta a trasmettere a tali autorità pubbliche o al registro dei titolari effettivi una domanda separata, né è tenuta a fornire loro informazioni supplementari, a meno che queste non possano essere reperite altrove e siano strettamente necessarie ai fini del rilascio del numero di identificazione IVA.

Emendamento

3. La EU Inc. ottiene il CIF e il numero di identificazione IVA dalle autorità pubbliche incaricate del loro rilascio in formato digitale ***ed entro cinque giorni lavorativi dalla registrazione della EU Inc.*** Essa non è tenuta a trasmettere a tali autorità pubbliche o al registro dei titolari effettivi una domanda separata, né è tenuta a fornire loro informazioni supplementari, a meno che queste non possano essere reperite altrove e siano strettamente necessarie ai fini del rilascio del numero di identificazione IVA.

Or. en

Motivazione

Sebbene la EU Inc. prometta una registrazione rapida, le imprese non possono operare se

non ricevono rapidamente anche il codice di identificazione fiscale e il numero di identificazione IVA.

Emendamento 1041
Ton Diepeveen, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I paragrafi da 1 a 3 non impediscono alle autorità competenti responsabili della vigilanza in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, dell'applicazione delle norme fiscali o dello svolgimento di indagini penali di richiedere informazioni supplementari qualora tali informazioni siano necessarie per il rispetto del diritto dell'Unione o nazionale.

Or. en

Emendamento 1042
Maravillas Abadía Jover

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I registri delle imprese, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità pubbliche nazionali competenti attraverso i meccanismi di scambio istituiti, verificano che le società esistenti rispettino i loro obblighi fiscali e previdenziali.

Or. en

Emendamento 1043

Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il rilascio del codice di identificazione fiscale e del numero di identificazione IVA a norma del presente articolo non pregiudica la residenza fiscale della EU Inc., l'esistenza di una stabile organizzazione, il suo status di soggetto passivo o l'adempimento dei suoi obblighi fiscali o previdenziali. L'applicazione del principio "una tantum" non pregiudica i poteri di ispezione, liquidazione, riscossione e sanzione delle autorità competenti conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, compresi i controlli successivi alla registrazione.

Or. es

Emendamento 1044

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Tale comunicazione "una tantum" lascia impregiudicato il potere degli Stati membri di effettuare controlli, anche a posteriori, al fine di prevenire qualsiasi rischio di frode o abuso. Il rilascio del CIF e del numero di identificazione IVA non implica il pieno riconoscimento dello status fiscale della società EU Inc.

Or. fr

Emendamento 1045

René Repasi

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Qualora le informazioni messe a disposizione a norma del paragrafo 1 siano insufficienti a stabilire la posizione del datore di lavoro o verificare il rispetto del diritto in materia di previdenza sociale o del lavoro, le autorità competenti possono richiedere le informazioni supplementari necessarie.

Or. en

Emendamento 1046

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Tutti i dati trasmessi durante la registrazione della EU Inc. ed eventuali ulteriori dati trasmessi sono trasferiti a tutti i registri nazionali pertinenti.

Or. en

Emendamento 1047

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. L'istituzione previdenziale competente è determinata conformemente

al diritto dell'Unione che disciplina il coordinamento dei sistemi previdenziali/regolamento (CE) n. 883/2004 e ad altre normative dell'Unione applicabili che disciplinano il coordinamento dei sistemi previdenziali. Lo Stato membro di registrazione della EU Inc. non determina la legislazione applicabile in materia previdenziale qualora il diritto dell'Unione disponga diversamente. Qualora diventi un datore di lavoro ai sensi del diritto nazionale applicabile, la EU Inc. rispetta gli obblighi di registrazione e ottiene i numeri di registrazione o di identificazione richiesti dalle autorità previdenziali competenti dello Stato membro la cui legislazione è applicabile. I contributi previdenziali e, se del caso, i contributi per l'assicurazione malattia sono versati conformemente al regolamento (CE) n. 883/2004 e ad altre normative pertinenti dell'Unione che disciplinano il coordinamento dei sistemi previdenziali. La legislazione applicabile è determinata conformemente alle norme in materia di conflitto di leggi di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 e non è determinata unicamente dalla sede sociale della EU Inc.

Or. en

Emendamento 1048

Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Quando un potere di rappresentanza o la sua portata, validità, modifica o revoca non risultano in un registro delle imprese né possono essere ricavati tramite il BRIS, il principio "una tantum" non ne ostacola la verifica

tramite la fonte autentica designata conformemente al diritto dello Stato membro di origine. Gli Stati membri possono designare i loro registri, archivi o sistemi notarili elettronici da utilizzare a tal fine, consentendone la consultazione o la verifica elettronica sicura da parte delle autorità competenti conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. La disponibilità di tali informazioni non sostituisce la valutazione giuridica dell'adeguatezza dei poteri di rappresentanza per l'atto specifico in questione.

Or. es

Emendamento 1049

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Oltre alla costituzione di cui agli articoli **da 16 a 18**, una EU Inc. può essere creata con una delle modalità seguenti:

Emendamento

1. Oltre alla costituzione di cui agli articoli **17 e 18**, una EU Inc. può essere creata con una delle modalità seguenti:

Or. fr

Emendamento 1050

Axel Voss, Henrik Dahl, Romana Tomc, Angelika Niebler, Emil Radev, Wouter Beke, Luděk Niedermayer, Lukas Mandl, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Oltre alla costituzione di cui agli articoli **da 16 a 18**, una EU Inc. può essere creata con una delle modalità seguenti:

Emendamento

1. Oltre alla costituzione di cui agli articoli **16 e 17**, una EU Inc. può essere creata con una delle modalità seguenti:

Or. en

Motivazione

In linea con la soppressione dell'articolo 18.

Emendamento 1051

Mario Mantovani

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La conversione domestica di una società esistente in EU Inc. e la conversione di un'EU Inc. in una forma giuridica nazionale a norma del paragrafo 6 non comportano lo scioglimento della società né la creazione di una nuova persona giuridica. La società conserva tutti i diritti e gli obblighi, i rapporti contrattuali, le autorizzazioni, le licenze e le posizioni giuridiche anteriori alla conversione.

Or. it

Motivazione

La disposizione, ricalcata sul regolamento (CE) n. 2157/2001 sulla Società europea, codifica il principio di continuità della personalità giuridica nelle conversioni. La continuità esclude che la conversione costituisca, di per sé, evento estintivo o costitutivo — con l'effetto, rimesso ai diritti nazionali, che essa non dovrebbe integrare un presupposto di realizzo a fini impositivi — e garantisce la conservazione di autorizzazioni e rapporti in corso, di particolare rilievo per le imprese tradizionali titolari di licenze e concessioni.

Emendamento 1052

Axel Voss, Henrik Dahl, Romana Tomc, Angelika Niebler, Emil Radev, Wouter Beke, Luděk Niedermayer, Lukas Mandl, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Una o più società possono essere coinvolte in una trasformazione, fusione o

4. Una o più società possono essere coinvolte in una trasformazione, fusione o

scissione nazionale di cui ai paragrafi 2 e 3 solo a condizione che *siano trascorsi due anni dalla loro registrazione o che siano già stati approvati i primi due bilanci di esercizio per ciascuna di tali società.*

scissione nazionale di cui ai paragrafi 2 e 3 solo a condizione che *sia stato rispettato un termine di opposizione dei creditori di 60 giorni.*

Or. en

Motivazione

Un periodo di due anni è ben lontano dalla realtà di funzionamento delle start-up e delle scale-up.

Emendamento 1053 **Mario Mantovani**

Proposta di regolamento **Articolo 21 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Una o più società possono *essere coinvolte in* una trasformazione, fusione o scissione nazionale di cui ai paragrafi 2 e 3 solo a condizione che *siano trascorsi due anni dalla loro registrazione o che siano già stati approvati i primi due bilanci di esercizio per ciascuna di tali società.*

Emendamento

4. Una o più società possono *partecipare a* una trasformazione, *a una* fusione o *a una* scissione nazionale di cui ai paragrafi 2 e 3 solo a condizione che *sia stato rispettato un periodo di opposizione dei creditori di 60 giorni.*

Or. it

Motivazione

Il periodo di attesa di due anni o due bilanci è privo di equivalente nella costituzione ex nihilo, realizzabile in 48 ore, e produce l'esito di trattare una società operativa e verificata più severamente di una società inesistente fino al giorno prima. Preclude la conversione proprio alle startup nei momenti in cui la veste EU Inc. è loro necessaria, come in occasione di round di investimento, spingendole verso onerose operazioni alternative di conferimento. Il vincolo biennale della EU Inc. rappresenta un'eccezione anomala che limita direttamente la riorganizzazione pre-IPO.

Emendamento 1054 **Mario Mantovani**

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 possano essere espletate interamente online e affinché alle società partecipanti non siano richieste informazioni o documenti già disponibili nel registro delle imprese o attraverso il BRIS. Soddisfatte le condizioni previste dal diritto nazionale applicabile all'operazione, il controllo preventivo e la registrazione dell'EU Inc. risultante sono completati entro i termini di cui all'articolo 16, paragrafo 2, ove siano utilizzati i modelli standard UE, o di cui all'articolo 17, paragrafo 2, negli altri casi.

Or. it

Motivazione

La proposta rimette le operazioni domestiche al diritto nazionale senza alcuna garanzia di tempi e digitalizzazione, creando 27 percorsi divergenti verso la medesima forma europea. L'emendamento non armonizza la disciplina sostanziale dell'operazione — che resta nazionale, con le relative tutele — ma estende alla fase finale di controllo e registrazione i termini già previsti dalla proposta per la costituzione, insieme ai principi once-only e digitale per impostazione predefinita, garantendo parità di condizioni tra costituzione ex nihilo e trasformazione.

Emendamento 1055

Pascal Canfin

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Quando una società EU Inc. è costituita mediante trasformazione, fusione o scissione transfrontaliera ai sensi del presente articolo, le condizioni dell'operazione specificano un'unica data a decorrere dalla quale le operazioni della

società o delle società interessate sono considerate, a fini contabili, operazioni della società EU Inc. di nuova costituzione. La data è identica in tutti gli Stati membri coinvolti nell'operazione ed è riconosciuta da tutte le autorità competenti a fini contabili.

Or. en

Motivazione

L'emendamento aggiunge chiarezza a fini contabili.

Emendamento 1056

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Özlem Demirel

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Una EU Inc. può trasformarsi in una società di capitali nazionale nello Stato membro in cui è registrata secondo le modalità di cui al paragrafo 1. Nel caso di un'operazione nazionale di cui a tale paragrafo, nessuna decisione su tale operazione può essere adottata prima che siano trascorsi due anni dalla sua registrazione o prima che siano stati approvati i suoi primi due bilanci di esercizio.

Emendamento

6. Una EU Inc. può trasformarsi in una società di capitali nazionale nello Stato membro in cui è registrata secondo le modalità di cui al paragrafo 1. Nel caso di un'operazione nazionale di cui a tale paragrafo, nessuna decisione su tale operazione può essere adottata prima che siano trascorsi due anni dalla sua registrazione o prima che siano stati approvati i suoi primi due bilanci di esercizio. ***Se una società EU Inc. opera nell'ambito di un sistema di partecipazione dei lavoratori, è tenuta ad adottare misure per garantire la tutela dei diritti individuali e collettivi dei lavoratori, nonché i diritti di partecipazione, in caso di trasformazione in una società a responsabilità limitata nazionale, per un periodo di almeno quattro anni dall'entrata in vigore della trasformazione.***

Or. en

Emendamento 1057

Mario Mantovani

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Una EU Inc. può trasformarsi in una società di capitali nazionale nello Stato membro in cui è registrata secondo le modalità di cui al paragrafo 1. Nel caso di un'operazione nazionale di cui a tale paragrafo, nessuna decisione ***su tale operazione*** può essere adottata ***prima che siano trascorsi due anni dalla sua registrazione o prima che siano stati approvati i suoi primi due bilanci di esercizio.***

Emendamento

6. Una EU Inc. può trasformarsi in una società di capitali nazionale nello Stato membro in cui è registrata secondo le modalità di cui al paragrafo 1. Nel caso di un'operazione nazionale di cui a tale paragrafo, nessuna decisione può essere adottata ***a condizione che sia stato rispettato un periodo di opposizione dei creditori di 60 giorni.***

Or. it

Motivazione

Il vincolo biennale della EU Inc. rappresenta un'eccezione anomala che limita direttamente la riorganizzazione pre-IPO.

Emendamento 1058

Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Le operazioni di cui al presente articolo continuano a essere soggette alle disposizioni fiscali dell'Unione e nazionali applicabili alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni, compresa, se del caso, la direttiva 2009/133/CE. La creazione di una EU Inc. mediante una di queste operazioni non implica di per sé il riconoscimento della neutralità fiscale e non limita le misure nazionali volte a prevenire la frode, l'evasione, l'elusione o

le operazioni prive di validi fondamenti economici.

Or. es

Emendamento 1059

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Le operazioni di cui al paragrafo 1 restano vincolate alle norme fiscali europee e nazionali in materia di ristrutturazione. La creazione di una EU Inc. a norma del presente articolo lascia impregiudicati i controlli nazionali esistenti volti a prevenire i rischi di frode e abuso.

Or. fr

Emendamento 1060

Pascal Canfin

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. In deroga al paragrafo 6, un'operazione nazionale può essere effettuata senza applicare il periodo di blocco qualora tale operazione sia necessaria ai fini di una trasformazione connessa alla quotazione in borsa nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Le imprese a forte crescita potrebbero aver bisogno, a seconda dei requisiti nazionali, di

tornare a una forma nazionale per negoziare sui mercati regolamentati. Tale deroga consente alle imprese di non essere bloccate in caso di trasformazioni connesse alle quotazioni in borsa.

Emendamento 1061

Mario Mantovani

Proposta di regolamento

Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21 bis

Trasferimento della sede statutaria.

- 1. La sede statutaria di una società EU Inc. può essere trasferita in un altro Stato membro in conformità al presente articolo. Tale trasferimento non comporta la messa in liquidazione della società EU Inc. né la creazione di una nuova persona giuridica, e non richiede il preventivo scioglimento, la liquidazione o la nuova costituzione della società.***
- 2. Il consiglio di amministrazione redige un progetto di trasferimento e lo deposita presso il registro delle imprese conformemente all'articolo 27, dove è reso accessibile al pubblico conformemente all'articolo 25. Il progetto è accompagnato da una relazione che illustra gli aspetti giuridici ed economici del trasferimento e le sue implicazioni per azionisti, creditori e dipendenti.***
- 3. La decisione di trasferire la sede statutaria è adottata dall'assemblea generale conformemente all'articolo 49, paragrafo 3, non prima di un mese dalla data in cui il progetto di trasferimento è stato reso accessibile al pubblico.***
- 4. I creditori i cui crediti sono anteriori alla pubblicità del progetto di trasferimento possono, entro tale periodo di un mese, richiedere adeguate garanzie qualora possano dimostrare in modo credibile che il trasferimento mette a***

repentaglio il soddisfacimento dei loro crediti. Le garanzie richieste sono decise dall'autorità o dal tribunale competente dello Stato membro di registrazione.

5. Il trasferimento ha effetto alla data di iscrizione della società EU Inc. nel registro delle imprese del nuovo Stato membro di registrazione. Tale registro notifica senza indugio il trasferimento al registro delle imprese del precedente Stato membro di registrazione tramite il BRIS o direttamente, momento in cui la precedente registrazione è cancellata; la società conserva il proprio EUID e la sua personalità giuridica continua senza interruzione.

6. Il trasferimento della sede statutaria non pregiudica i diritti o gli obblighi della società EU Inc. sorti prima del trasferimento. Il presente articolo lascia impregiudicata la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio per quanto riguarda la tassazione in uscita (exit taxation) e il regolamento (CE) n. 593/2008 in merito alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, compresi i contratti di lavoro.

Or. it

Motivazione

La portabilità della sede costituisce una conseguenza diretta della libera scelta della sede statutaria ed uno dei principali vantaggi che i fondatori si attendono da una forma giuridica europea: una fase di ristrutturazione naturale a seguito di un round di finanziamento guidato da un altro Stato membro consiste nel trasferire la sede altrove. Senza una procedura dedicata, la società "europea" deve sciogliersi e ricostituirsi, esattamente l'attrito che il 28esimo regime mira a rimuovere. La procedura segue il modello collaudato dell'articolo 8 dello Statuto della SE

Emendamento 1062

Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento **Articolo 22 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Le persone che si candidano come amministratori di una EU Inc. dichiarano se sono a conoscenza di circostanze che potrebbero comportarne l'interdizione nello Stato membro interessato sia in caso di costituzione di una EU Inc. sia in caso di presentazione di informazioni sulla nomina di un nuovo amministratore.

Emendamento

1. Le persone che si candidano come amministratori di una EU Inc. ***devono godere di buona reputazione e agire con onestà e integrità, e*** dichiarano se sono a conoscenza di circostanze che potrebbero comportarne l'interdizione nello Stato membro interessato sia in caso di costituzione di una EU Inc. sia in caso di presentazione di informazioni sulla nomina di un nuovo amministratore.

Or. en

Emendamento 1063

Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Alle persone condannate per riciclaggio, per i reati presupposto associati o per finanziamento del terrorismo dovrebbe essere impedito di assumere il ruolo di amministratore.

Or. en

Emendamento 1064

Ton Diepeveen, Pascale Piera

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Prima della registrazione della nomina di un amministratore, gli Stati membri possono verificare, conformemente al diritto dell'Unione, se

la persona interessata sia soggetta a misure restrittive dell'Unione, a misure interdittive o ad altre restrizioni giuridiche che impediscano l'esercizio di funzioni dirigenziali.

Or. en

Emendamento 1065

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Una persona soggetta a misure restrittive adottate dall'Unione o da uno Stato membro, che vietano l'esercizio di funzioni dirigenziali in seno a persone giuridiche, comprese le sanzioni degli Stati membri, non può essere nominata amministratore di una EU Inc. né continuare a ricoprire tale ruolo.

Or. en

Emendamento 1066

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Tutti i documenti e le informazioni presentati tramite l'interfaccia centrale dell'UE sono firmati mediante i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 *o utilizzando la funzione di firma del portafoglio europeo delle imprese di cui al [OP: riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dei*

1. Tutti i documenti e le informazioni presentati tramite l'interfaccia centrale dell'UE sono firmati mediante i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

*portafogli europei delle imprese
COM(2025) 838], se del caso.*

Or. fr

Emendamento 1067

Mario Mantovani

Proposta di regolamento

Articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24

soppresso

Agente per le presentazioni elettroniche

1. Utilizzando la procura digitale dell'UE di cui all'articolo 31, una EU Inc. può autorizzare una persona a firmare documenti e a trasmettere moduli per suo conto ("agente per le presentazioni elettroniche") tramite l'interfaccia centrale dell'UE conformemente al presente regolamento.

2. L'interfaccia centrale dell'UE verifica automaticamente la procura digitale dell'UE.

Or. it

Motivazione

La creazione di un agente elettronico per il deposito degli atti (potenzialmente anche per migliaia di società) rischia di indebolire il livello di controllo, in quanto interpone uno schermo intermedio tra le persone che effettivamente detengono e gestiscono la società e le autorità, le persone o gli organi nazionali competenti. Ciò agevola le società di comodo e l'occultamento dell'identità dei titolari della società.

Emendamento 1068

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 24

Articolo 24

soppresso

Agente per le presentazioni elettroniche

1. Utilizzando la procura digitale dell'UE di cui all'articolo 31, una EU Inc. può autorizzare una persona a firmare documenti e a trasmettere moduli per suo conto ("agente per le presentazioni elettroniche") tramite l'interfaccia centrale dell'UE conformemente al presente regolamento.

2. L'interfaccia centrale dell'UE verifica automaticamente la procura digitale dell'UE.

Or. ro

Motivazione

La creazione di un agente per le presentazioni elettroniche – forse anche per migliaia di imprese, come avviene nel Delaware – potrebbe tradursi in minore controllo, in quanto aggiunge un livello intermedio tra le persone che possiedono e gestiscono effettivamente la società e le autorità, le persone o gli organismi nazionali competenti. In questo modo è più facile incorporare e utilizzare società di comodo e nascondere l'identità dei proprietari effettivi della società.

Emendamento 1069

Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento

Articolo 24

Articolo 24

soppresso

Agente per le presentazioni elettroniche

1. Utilizzando la procura digitale dell'UE di cui all'articolo 31, una EU Inc. può autorizzare una persona a firmare documenti e a trasmettere moduli per suo conto ("agente per le presentazioni elettroniche") tramite l'interfaccia centrale dell'UE conformemente al presente regolamento.

2. L'interfaccia centrale dell'UE verifica automaticamente la procura digitale dell'UE.

Or. en

Emendamento 1070

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'impiego di tali agenti lascia impregiudicati i controlli preventivi effettuati in conformità del diritto dell'Unione o nazionale.

Or. fr

Emendamento 1071

José Cepeda, Leire Pajín

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'interfaccia centrale dell'UE verifica automaticamente **la** procura digitale dell'UE.

2. L'interfaccia centrale dell'UE verifica automaticamente **le firme e i sigilli elettronici della** procura digitale dell'UE.

Or. en

Emendamento 1072

Brando Benifei

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Lo Stato membro di registrazione provvede affinché i seguenti documenti e informazioni presentati dalla EU Inc. a norma dell'articolo 27 siano resi accessibili al pubblico nel registro delle imprese:

1. Lo Stato membro di registrazione provvede affinché i seguenti documenti e informazioni presentati dalla **società** EU Inc. a norma dell'articolo 27 siano resi accessibili al pubblico nel registro delle imprese **e nel BRIS, con un accesso transfrontaliero esplicito e trasparente per i dipendenti, i rappresentanti dei lavoratori, i sindacati e le autorità nazionali, come le autorità previdenziali:**

Or. en

Emendamento 1073

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Özlem Demirel, Mario Furore, Pasquale Tridico

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro di registrazione provvede affinché i seguenti documenti e informazioni presentati dalla EU Inc. a norma dell'articolo 27 siano resi accessibili al pubblico nel registro delle imprese:

Emendamento

1. Lo Stato membro di registrazione provvede affinché i seguenti documenti e informazioni presentati dalla EU Inc. a norma dell'articolo 27 siano resi accessibili al pubblico nel registro delle imprese **e nel BRIS, con un accesso transfrontaliero esplicito e trasparente per i dipendenti, i rappresentanti dei lavoratori, i sindacati e le autorità nazionali, come le autorità previdenziali:**

Or. en

Emendamento 1074

Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Lo Stato membro di registrazione provvede affinché i seguenti documenti e informazioni presentati dalla EU Inc. a norma dell'articolo 27 siano resi accessibili al pubblico nel registro delle imprese:

1. Lo Stato membro di registrazione provvede affinché i seguenti documenti e informazioni presentati dalla EU Inc. a norma dell'articolo 27 siano resi accessibili al pubblico nel registro delle imprese ***e nel BRIS, con un accesso transfrontaliero esplicito e trasparente per i dipendenti, i loro rappresentanti, i sindacati e le autorità nazionali, come le autorità previdenziali:***

Or. en

Emendamento 1075
Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) la struttura del gruppo della EU Inc., comprese le società madri, succursali, controllate e altre entità controllate;

Or. en

Emendamento 1076
Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) se del caso, la struttura del gruppo, comprese le società madri, le succursali, le controllate e altre entità controllate;

Or. en

Emendamento 1077

Axel Voss

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) se disponibili, i dettagli della presenza elettronica della EU Inc.;

Emendamento

(c) se disponibili, i dettagli della presenza elettronica della EU Inc. **e del portafoglio europeo delle imprese;**

Or. en

Emendamento 1078

René Repasi

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) il numero nazionale di identificazione aziendale o un altro identificativo assegnato alla società a fini amministrativi o previdenziali, se tale identificativo esiste a norma del diritto dello Stato membro di registrazione;

Or. en

Emendamento 1079

Mario Mantovani

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) l'oggetto della EU Inc. **con la descrizione** della sua attività principale **o delle sue attività principali, espresse utilizzando il pertinente codice della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea**

Emendamento

(d) l'oggetto della EU Inc., **con l'indicazione, se del caso,** della sua attività principale **ed eventualmente di ulteriori precisazioni relative all'oggetto o allo scopo** della EU Inc.

*(NACE), e se del caso ulteriori dettagli
sull'oggetto o sulla finalità della EU Inc.;*

Or. it

Motivazione

In alcune economie avanzate, tra cui gli Stati Uniti e il Regno Unito, è prassi consolidata consentire alle società di individuare il proprio oggetto sociale come «qualsiasi attività lecita» o formula equivalente. Ciò elimina qualsiasi possibile incertezza circa il fatto che i rappresentanti della società agiscano nei limiti dei poteri loro conferiti e/o in conformità ai propri doveri. La disposizione che impone di ricondurre al codice NACE l'attività compresa nell'oggetto sociale introduce una rigidità ingiustificata nell'individuazione di tale attività.

Emendamento 1080

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) il bilancio e il fatturato netto;

Or. fr

Emendamento 1081

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***(h ter) il numero di dipendenti della
società EU Inc., compresi quelli impiegati
presso succursali e controllate, suddivisi
per paese;***

Or. fr

Emendamento 1082

Victor Negrescu

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione

(l) l'eventuale chiusura della liquidazione.

Emendamento

(l) l'eventuale chiusura della liquidazione **e, se disponibili ai sensi del diritto nazionale, informazioni sul numero di dipendenti al momento della decisione di liquidazione.**

Or. en

Emendamento 1083

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Özlem Demirel, Mario Furore, Pasquale Tridico

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(l bis) l'identità e l'indirizzo di ciascun azionista, il numero di azioni detenute da ciascun azionista e, se del caso, il valore nominale di tali azioni.

Or. en

Emendamento 1084

Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(l bis) l'identità e l'indirizzo di ciascun azionista, il numero di azioni detenute da ciascun azionista e, se del caso, il valore nominale di tali azioni.

Or. en

Emendamento 1085

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il numero di iscrizione della EU Inc. nel registro e il suo EUID;

Emendamento

(a) il numero di iscrizione **e il codice di identificazione fiscale** della EU Inc. nel registro e il suo EUID;

Or. en

Emendamento 1086

Victor Negrescu

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri assicurano che le copie e gli estratti digitali dei documenti e delle informazioni forniti dal registro siano compatibili con il portafoglio europeo di identità digitale di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e con i portafogli delle imprese di cui al [OP: riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese].

Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che le copie e gli estratti digitali dei documenti e delle informazioni forniti dal registro siano compatibili con il portafoglio europeo di identità digitale di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e con i portafogli delle imprese di cui al [OP: riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese] **e che siano facilmente accessibili e alla portata delle PMI, dei lavoratori e dei creditori che intendono far valere i propri diritti.**

Or. en

Emendamento 1087

Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *La pubblicazione dei dati personali delle persone di cui al paragrafo 1, lettere f), i) e k), è limitata ai dati necessari per identificare la persona e il suo ruolo o posizione all'interno della società. Gli indirizzi privati, i numeri di identificazione ufficiali, le date complete di nascita, le firme e le copie dei documenti di identità non sono resi pubblici, fatto salvo l'accesso concesso alle autorità competenti e alle persone aventi un interesse legittimo conformemente al diritto nazionale e dell'Unione.*

Or. es

Emendamento 1088
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left
Özlem Demirel, Mario Furore, Pasquale Tridico

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *Ogni anno la EU Inc. prepara e archivia un prospetto relativo al numero di dipendenti ("prospetto sul numero di dipendenti").*

Or. en

Emendamento 1089
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left
Özlem Demirel, Mario Furore, Pasquale Tridico

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. *Ogni anno la EU Inc. prepara e archivia un prospetto relativo al numero di dipendenti ("prospetto sul numero di dipendenti").*

Or. en

Emendamento 1090
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left
Özlem Demirel, Mario Furore, Pasquale Tridico

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater. *Il prospetto sul numero di dipendenti è presentato insieme o in allegato ai conti annuali di cui al paragrafo 1, lettera h), ed è reso accessibile al pubblico nel registro delle imprese gratuitamente e in un formato leggibile da dispositivo automatico. Il prospetto sul numero di dipendenti deve indicare, all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario cui si riferisce e come media annuale per l'esercizio finanziario in questione:*

(a) a livello della società EU Inc. nel suo complesso:

i. il numero totale di lavoratori impiegati direttamente dalla EU Inc., ripartito per dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale, dipendenti con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato o temporanei, e dipendenti forniti da agenzie di lavoro interinale su cui la EU Inc. esercita un'autorità paragonabile al rapporto di lavoro diretto;

ii. il numero totale di lavoratori impiegati da ciascuna filiale e controllata della società EU Inc., presentato sia individualmente per entità che in forma aggregata a livello di gruppo, con la medesima disaggregazione richiesta al punto i);

iii. il totale complessivo degli effettivi della EU Inc. e delle sue filiali e controllate, espresso come valore equivalente a tempo pieno;

(b) in forma disaggregata per Stato membro, per ciascuno Stato membro in cui la EU Inc, le sue succursali, filiali o controllate impiegano o dirigono lavoratori:

i. il numero di lavoratori della EU Inc. che lavorano abitualmente nello Stato membro in questione attraverso una succursale, un'agenzia o una stabile organizzazione;

ii. il numero di lavoratori di ciascuna filiale o controllata che lavorano abitualmente nello Stato membro in questione;

iii. il numero di lavoratori della EU Inc. che lavorano abitualmente nello Stato membro, ma non per il tramite di una succursale, un'agenzia o una stabile organizzazione; iv. se i lavoratori operano abitualmente in più di uno Stato membro, sono attribuiti allo Stato membro in cui trascorrono la maggior parte del loro tempo di lavoro, coerentemente con la metodologia applicabile a norma della direttiva 2009/38/CE del Consiglio;

Or. en

Emendamento 1091

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Özlem Demirel, Pasquale Tridico, Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quinquies. *Il prospetto sul numero di dipendenti è firmato da almeno un direttore della società EU Inc. ed è accompagnato da una dichiarazione attestante che i numeri comunicati sono completi, accurati e coerenti con la documentazione relativa alle buste paga e alle risorse umane della EU Inc. e delle sue filiali e controllate per il periodo in questione. Se la società EU Inc. è soggetta a una revisione legale dei conti ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il revisore verifica il prospetto sul numero di dipendenti nell'ambito della revisione annuale e segnala eventuali discrepanze o omissioni rilevanti all'autorità competente dello Stato membro della sede sociale.*

Or. en

Emendamento 1092
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left
Özlem Demirel, Mario Furore, Pasquale Tridico

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 sexies. *Se i numeri relativi ai dipendenti comunicati a norma del paragrafo 6 rivelano che le condizioni che fanno scattare i diritti di partecipazione dei dipendenti a norma dell'articolo 12 sono state soddisfatte o possono essere soddisfatte in uno Stato membro diverso da quello della sede sociale, la EU Inc. ne informa l'autorità competente di tale Stato membro e i rappresentanti dei dipendenti della EU Inc. entro 30 giorni dalla presentazione del prospetto sul numero di*

dipendenti.

Or. en

Emendamento 1093

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Özlem Demirel, Mario Furore, Pasquale Tridico

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 5 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 septies. Gli Stati membri provvedono affinché il prospetto sul numero di dipendenti presentato a norma del paragrafo 6 sia trasmesso e accessibile attraverso il sistema di interconnessione del registro delle imprese istituito a norma della direttiva (UE) 2017/1132 e che sia indicizzato in modo da consentire alle autorità competenti, ai rappresentanti dei lavoratori e al pubblico di cercare e recuperare i dati relativi ai lavoratori per Stato membro, per entità e per anno.

Or. en

Emendamento 1094

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Özlem Demirel

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 5 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 octies. Gli Stati membri provvedono affinché la mancata presentazione del prospetto sul numero di dipendenti entro il termine di cui al paragrafo 6, la presentazione di un prospetto materialmente incompleto o

inesatto, o la mancata notifica, siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che possono includere sanzioni amministrative, la sospensione della capacità della EU Inc. di registrare modifiche strutturali o nuove filiali fino all'adempimento dell'obbligo e la responsabilità personale degli amministratori incaricati della redazione e della presentazione del prospetto in conformità del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1095

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Özlem Demirel

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 5 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 nonies. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un modello standard per il prospetto sul numero di dipendenti di cui al paragrafo 6, compresa la metodologia precisa per il calcolo degli equivalenti a tempo pieno e per l'attribuzione dei lavoratori agli Stati membri conformemente al paragrafo 6, lettera b), punto iv). Il modello garantisce la coerenza tra gli Stati membri e la compatibilità con i formati di comunicazione utilizzati a norma della direttiva 2013/34/UE e della direttiva 2014/95/UE.

Or. en

Emendamento 1096

Pascal Canfin

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le informazioni seguenti sono messe a disposizione del pubblico attraverso il BRIS:

Emendamento

1. Le informazioni seguenti sono messe a disposizione del pubblico attraverso il BRIS **gratuitamente**:

Or. en

Emendamento 1097

Pascal Canfin

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) il numero medio di lavoratori della EU Inc. durante l'esercizio finanziario, qualora il diritto nazionale preveda che tale informazione sia resa disponibile nel bilancio della società e a partire dal momento in cui l'informazione stessa è un dato estraibile;

Emendamento

(b) il numero medio di lavoratori della EU Inc. durante l'esercizio finanziario, **suddiviso specificamente per Stato membro di stabilimento e per succursale**, qualora il diritto nazionale preveda che tale informazione sia resa disponibile nel bilancio della società e a partire dal momento in cui l'informazione stessa è un dato estraibile;

Or. en

Motivazione

L'emendamento consente di monitorare il numero di dipendenti per succursale, come indicato all'articolo 12.

Emendamento 1098

Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) il numero medio di lavoratori della EU Inc. durante l'esercizio finanziario,

Emendamento

(b) il numero medio di lavoratori della EU Inc. durante l'esercizio finanziario a

qualora il diritto nazionale preveda che tale informazione sia resa disponibile nel bilancio della società e a partire dal momento in cui l'informazione stessa è un dato estraibile;

partire dal momento in cui l'informazione stessa è un dato estraibile, *suddiviso per Stato membro e per succursale, ove applicabile;*

Or. en

Emendamento 1099

Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento **Articolo 27 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Le società EU Inc. presentano tutti i documenti e le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e all'articolo 40, paragrafo 2, lettera a), tramite l'interfaccia centrale dell'UE o direttamente presso il registro delle imprese.

Emendamento

1. Le società EU Inc. presentano tutti i documenti e le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, ***all'articolo 26, paragrafo 1***, e all'articolo 40, paragrafo 2, lettera a), tramite l'interfaccia centrale dell'UE o direttamente presso il registro delle imprese.

Or. en

Emendamento 1100

Axel Voss, Henrik Dahl, Dóra Dávid, Romana Tomc, Angelika Niebler, Emil Radev, Wouter Beke, Luděk Niedermayer, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento **Articolo 27 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Le società EU Inc. presentano tutti i documenti e le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e all'articolo 40, paragrafo 2, lettera a), tramite l'interfaccia centrale dell'UE ***o direttamente presso il registro delle imprese.***

Emendamento

1. Le società EU Inc. presentano tutti i documenti e le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e all'articolo 40, paragrafo 2, lettera a), tramite l'interfaccia centrale dell'UE.

Or. en

Motivazione

La registrazione dovrebbe essere effettuata unicamente attraverso l'interfaccia dell'UE, non anche attraverso i registri nazionali, che ricevono automaticamente le informazioni dall'interfaccia. Ciò armonizza pienamente la procedura di presentazione delle domande.

Emendamento 1101

Ton Diepeveen, Pascale Piera

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualsiasi modifica riguardante le informazioni sulla titolarità effettiva presentate a norma dell'articolo 13 è registrata senza indebito ritardo ed è soggetta al controllo preventivo a norma dell'articolo 14, ove richiesto dalla normativa applicabile dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1102

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nonostante il paragrafo 2, le società EU Inc. presentano le modifiche dello statuto entro cinque giorni dalla data in cui è stata adottata la delibera di modifica. Se le modifiche presentate aggiornano il modello dell'UE di cui all'articolo 8, la versione consolidata dello statuto è creata automaticamente. Se sono presentate modifiche dello statuto senza utilizzare i modelli dell'UE di cui all'articolo 8, è presentato anche lo statuto consolidato. Per le modifiche all'interno della struttura del modello dell'UE presentate tramite

3. Nonostante il paragrafo 2, le società EU Inc. presentano le modifiche dello statuto entro cinque giorni **lavorativi** dalla data in cui è stata adottata la delibera di modifica. Se le modifiche presentate aggiornano il modello dell'UE di cui all'articolo 8, la versione consolidata dello statuto è creata automaticamente. Se sono presentate modifiche dello statuto senza utilizzare i modelli dell'UE di cui all'articolo 8, è presentato anche lo statuto consolidato. Per le modifiche all'interno della struttura del modello dell'UE

l'interfaccia centrale dell'UE si applicano i termini e il limite di costo per la registrazione accelerata di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

presentate tramite l'interfaccia centrale dell'UE si applicano i termini e il limite di costo per la registrazione accelerata di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1103

Axel Voss, Henrik Dahl, Romana Tomc, Angelika Niebler, Emil Radev, Wouter Beke, Luděk Niedermayer, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La presentazione di tutti i documenti e le informazioni *presso il registro delle imprese*, compresi quelli non indicati al paragrafo 1, avviene interamente online utilizzando mezzi di identificazione elettronica a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 o con i portafogli delle imprese di cui al [OP: riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese].

Emendamento

5. La presentazione di tutti i documenti e le informazioni, compresi quelli non indicati al paragrafo 1, avviene interamente online utilizzando mezzi di identificazione elettronica a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 o con i portafogli delle imprese di cui al [OP: riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese].

Or. en

Motivazione

La registrazione dovrebbe essere effettuata unicamente attraverso l'interfaccia dell'UE, non anche attraverso i registri nazionali, che ricevono automaticamente le informazioni dall'interfaccia. Ciò armonizza pienamente la procedura di presentazione delle domande.

Emendamento 1104

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora, nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario, le autorità pubbliche debbano consultare informazioni specifiche relative alla EU Inc. che sono a disposizione del pubblico attraverso il BRIS e nel registro delle imprese, alla EU Inc. **non è** richiesta la trasmissione di tali informazioni.

1. Qualora, nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario, le autorità pubbliche debbano consultare informazioni specifiche relative alla EU Inc. che sono a disposizione del pubblico attraverso il BRIS e nel registro delle imprese, alla EU Inc. **può essere** richiesta la trasmissione di tali informazioni.

Or. en

Emendamento 1105
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'obbligo previsto dal diritto dell'Unione o nazionale di trasmettere documenti per soddisfare i requisiti procedurali o, in via eccezionale e caso per caso, qualora le autorità pubbliche abbiano ragionevoli motivi per sospettare abusi o frodi in relazione alla società EU Inc.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Tale precisazione non è necessaria in quanto le autorità pubbliche godono del diritto di richiedere maggiori informazioni che non rientrano nel BRIS e nel registro delle imprese.

Emendamento 1106

Axel Voss, Henrik Dahl, Romana Tomc, Angelika Niebler, Jörgen Warborn, Emil Radev, Wouter Beke, Luděk Niedermayer, Lukas Mandl, Maravillas Abadía Jover, Adrián Vázquez Lázara, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'obbligo previsto dal diritto dell'Unione o nazionale di **trasmettere** documenti per soddisfare i requisiti procedurali o, in via eccezionale e caso per caso, qualora le autorità pubbliche abbiano ragionevoli motivi per sospettare abusi o frodi in relazione alla società EU Inc.

Emendamento

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'obbligo previsto dal diritto dell'Unione o nazionale di **richiedere** documenti **necessari** per soddisfare i requisiti procedurali **specifici** o, in via eccezionale e caso per caso, qualora le autorità pubbliche abbiano ragionevoli motivi per sospettare abusi o frodi in relazione alla società EU Inc.

Tale richiesta:

(a) è debitamente motivata per iscritto;

(b) è limitata ai documenti strettamente necessari per contrastare il rischio individuato;

(c) non comporta la ritrasmissione sistematica o periodica di informazioni già disponibili tramite i registri delle imprese o il sistema di interconnessione dei registri;

e (d) rispetta i principi di proporzionalità e non discriminazione.

Or. en

Motivazione

Ciò è necessario per garantire un trattamento uniforme delle EU Inc. da parte di tutte le autorità nazionali indipendentemente dallo Stato membro e per salvaguardare il principio "una tantum".

Emendamento 1107

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'obbligo previsto dal diritto dell'Unione o nazionale di trasmettere documenti per soddisfare i requisiti procedurali o, **in via eccezionale e caso per caso, qualora** le

Emendamento

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'obbligo previsto dal diritto dell'Unione o nazionale di trasmettere documenti per soddisfare i requisiti procedurali o **i casi in cui** le autorità pubbliche abbiano

autorità pubbliche abbiano ragionevoli motivi per sospettare abusi o frodi in relazione alla società EU Inc.

ragionevoli motivi per sospettare abusi o frodi in relazione alla società EU Inc.

Or. fr

Emendamento 1108

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Gli Stati membri possono*** istituire un punto di accesso opzionale affinché le autorità pubbliche abbiano accesso al BRIS conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2017/1132.

Emendamento

3. ***La Commissione può*** istituire un punto di accesso opzionale affinché le autorità pubbliche abbiano accesso al BRIS conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2017/1132. ***I costi di istituzione, funzionamento e mantenimento di detto punto di accesso sono a carico del bilancio generale dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 1109

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) l'indirizzo di corrispondenza digitale della EU Inc.;

Emendamento

(d) l'indirizzo di corrispondenza digitale della EU Inc. ***destinato alla corrispondenza legale;***

Or. en

Emendamento 1110

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová,
Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il registro delle imprese di iscrizione emette un certificato delle società UE multilingue su richiesta di una società EU Inc. Il certificato delle società UE è accettato in tutti gli Stati membri come prova sufficiente, al momento della sua emissione, della costituzione della società e delle informazioni ivi contenute.

Emendamento

1. Il registro delle imprese di iscrizione emette un certificato delle società UE multilingue ***al momento della registrazione della EU Inc. e, successivamente, in qualsiasi momento*** su richiesta di una società EU Inc. Il certificato delle società UE è accettato in tutti gli Stati membri come prova sufficiente, al momento della sua emissione, della costituzione della società e delle informazioni ivi contenute.

Or. en

Emendamento 1111

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Il certificato delle società UE è compatibile con i portafogli europei di identità digitale di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e con i portafogli europei delle imprese di cui al [OP: riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese], se disponibili.***

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 1112
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La EU Inc. può avvalersi della procura digitale dell'UE per svolgere procedure in un altro Stato membro nell'ambito di applicazione del presente regolamento, riguardanti in particolare la costituzione di società, la registrazione o la chiusura di succursali e le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

Emendamento

1. La EU Inc. può avvalersi della procura digitale dell'UE per svolgere procedure in un altro Stato membro nell'ambito di applicazione del presente regolamento, riguardanti in particolare la costituzione di società, la registrazione o la chiusura di succursali e le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, ***garantendo nel contempo che tali poteri di rappresentanza siano conferiti ed esercitati conformemente alle norme dell'Unione e nazionali in materia di governo societario, prevenzione dei conflitti d'interessi e tutela dei lavoratori e dei creditori.***

Or. en

Emendamento 1113
Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La EU Inc. può avvalersi della procura digitale dell'UE per svolgere procedure in un altro Stato membro nell'ambito di applicazione del presente regolamento, riguardanti in particolare la costituzione di società, la registrazione o la chiusura di succursali e le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

Emendamento

1. La EU Inc. può avvalersi della procura digitale dell'UE ***ai sensi dell'articolo 16 quater della direttiva (UE) 2017/1132 come applicata nello Stato membro di registrazione della forma giuridica nazionale designata*** per svolgere procedure in un altro Stato membro nell'ambito di applicazione del presente regolamento, riguardanti in particolare la costituzione di società, la registrazione o la chiusura di succursali e le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere ***al fine di autorizzare una persona a rappresentare la società.***

Or. en

Emendamento 1114
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La EU Inc. **può avvalersi della** procura digitale **dell'UE per svolgere** procedure in un altro Stato membro **nell'ambito di applicazione del presente regolamento, riguardanti in particolare la costituzione di società,** la registrazione o la **chiusura di** succursali e le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

Emendamento

1. La EU Inc. **potrà utilizzare la** procura **UE** digitale **nelle** procedure in un altro Stato membro **per** la registrazione o la **designazione e la forma giuridica conformemente all'articolo 4 da (1) a (6) La regolamentazione, in particolare la registrazione delle** succursali **in altri Stati membri** e le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, **nonché l'autorizzazione di una persona a rappresentare la società.**

Or. it

Motivazione

Al fine di prevenire distorsioni nella concorrenza tra società EU inc. e società costituite e soggette alle leggi degli Stati membri, le modifiche introdotte all'articolo rispondono all'esigenza di allineare le norme che disciplinano la procura digitale delle società EU inc. a quelle stabilite dall'articolo 16c della direttiva (UE) 2017/1132, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/1151 e dalla direttiva (UE) 2025/25. In particolare, mediante il requisito che tali documenti digitali siano redatti, modificati o revocati da persone indipendenti qualificate, compresa la verifica da parte delle autorità competenti

Emendamento 1115
Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **La procura digitale dell'UE è compatibile per l'uso con i portafogli europei di identità digitale di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e con i portafogli europei delle imprese di cui al [OP: riferimento alla proposta di**

Emendamento

soppresso

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese], se disponibili.

Or. fr

Emendamento 1116
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La procura digitale dell'UE è compatibile *per l'uso* con i portafogli **europei** di identità digitale di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e con i portafogli europei delle imprese di cui *al* **[OP: riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese], se disponibili.**

Emendamento

3. La procura digitale dell'UE è compatibile con i portafogli di identità digitale **comuni** di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e con i portafogli **di identità digitale** europei delle imprese di cui alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione **del portafoglio di identità digitale europeo**

Or. it

Emendamento 1117
Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il rilascio, la modifica e la revoca della procura digitale dell'UE sono conformi ai requisiti del diritto nazionale applicabile, inclusa, come minimo, la verifica dell'identità e della capacità dell'emittente nonché della sua autorità a rappresentare la società. Il presente articolo non osta a che siano richiesti atti notarili o altri documenti ufficiali equivalenti, anche in formato elettronico o mediante comparizione a distanza,

qualora il diritto nazionale lo richieda per la registrazione della procura, la sua validità o la sua efficacia nei confronti di terzi. Un'autorizzazione tecnica inclusa in un portafoglio o piattaforma digitali che sia limitata alla concessione dell'accesso a un servizio non costituisce di per sé una procura con effetti giuridici nei confronti di terzi. Qualora non figuri in un atto notarile autentico o in un registro delle imprese, il potere di rappresentanza è verificato conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 5.

Or. es

Emendamento 1118

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le copie e gli estratti digitali di documenti e informazioni relativi a una EU Inc., forniti e certificati conformi da un registro delle imprese, incluse le traduzioni certificate, e autenticati mediante i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 *o con i portafogli europei delle imprese di cui al [OP: riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese], se disponibili*, che devono essere presentati in un altro Stato membro sono esentati dalla legalizzazione e da qualsiasi formalità analoga a norma dell'articolo 16 quinquies, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132.

Emendamento

1. Le copie e gli estratti digitali di documenti e informazioni relativi a una EU Inc., forniti e certificati conformi da un registro delle imprese, incluse le traduzioni certificate, e autenticati mediante i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 che devono essere presentati in un altro Stato membro sono esentati dalla legalizzazione e da qualsiasi formalità analoga a norma dell'articolo 16 quinquies, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132.

Or. fr

Emendamento 1119

Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le copie e gli estratti digitali di documenti e informazioni relativi a una EU Inc., forniti e certificati conformi da un registro delle imprese, incluse le traduzioni certificate, e autenticati mediante i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 o con i portafogli europei delle imprese di cui al [OP: riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese], se disponibili, che devono essere presentati in un altro Stato membro sono esentati dalla legalizzazione e da qualsiasi formalità analoga a norma dell'articolo 16 quinquies, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132.

Emendamento

1. Le copie e gli estratti digitali di documenti e informazioni relativi a una EU Inc., forniti e certificati conformi da un registro delle imprese, incluse le traduzioni certificate, e autenticati mediante i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 o con i portafogli europei delle imprese di cui al [OP: riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese], se disponibili, che devono essere presentati in un altro Stato membro sono esentati dalla legalizzazione e da qualsiasi formalità analoga a norma dell'articolo 16 quinquies, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, ***riducendo in tal modo l'onere amministrativo e i costi relativi alle procedure transfrontaliere.***

Or. en

Emendamento 1120

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli atti notarili digitali, i documenti amministrativi e loro traduzioni e copie certificate rilasciati da uno Stato membro in relazione a una EU Inc. e autenticati per mezzo dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 ***o mediante i portafogli europei delle imprese di cui al [OP: riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dei portafogli***

Emendamento

2. Gli atti notarili digitali, i documenti amministrativi e loro traduzioni e copie certificate rilasciati da uno Stato membro in relazione a una EU Inc. e autenticati per mezzo dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 che devono essere presentati in un altro Stato membro sono esentati dalla legalizzazione e da qualsiasi formalità analoga a norma dell'articolo 16 quinquies, paragrafo 3,

europei delle imprese], se disponibili, che devono essere presentati in un altro Stato membro sono esentati dalla legalizzazione e da qualsiasi formalità analoga a norma dell'articolo 16 quinquies, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1132.

della direttiva (UE) 2017/1132.

Or. fr

Emendamento 1121

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'articolo 16 sexies della direttiva (UE) 2017/1132 si applica mutatis mutandis qualora le autorità di Stati membri diversi dallo Stato membro in cui sono stati forniti copie ed estratti digitali o atti notarili digitali abbiano un ragionevole dubbio sull'origine o l'autenticità, anche per quanto riguarda il bollo o il timbro, o abbiano motivo di ritenere che un documento sia stato falsificato o alterato.

Emendamento

soppresso

Or. ro

Emendamento 1122

Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'esenzione dalla legalizzazione e da qualsiasi formalità analoga prevista dal presente articolo non modifica la natura giuridica, il valore probatorio, la presunzione di autenticità e integrità, l'efficacia esecutiva o l'efficacia nei

confronti dei terzi di un atto notarile o di un altro documento ufficiale conformemente al diritto dello Stato membro d'origine e al diritto dell'Unione. Gli Stati membri provvedono affinché l'origine e l'autenticità di tali documenti possano essere verificate con mezzi elettronici sicuri in caso di ragionevole dubbio ai sensi del paragrafo 4.

Or. es

Emendamento 1123

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La traduzione di copie o estratti di documenti relativi a una EU Inc. forniti dal registro delle imprese ***non è*** richiesta quando le informazioni specifiche necessarie sulla EU Inc. sono accessibili e consultabili:

Emendamento

1. La traduzione di copie o estratti di documenti relativi a una EU Inc. forniti dal registro delle imprese ***può essere*** richiesta ***anche*** quando le informazioni specifiche necessarie sulla EU Inc. sono accessibili e consultabili:

Or. en

Emendamento 1124

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il presente paragrafo non si applica qualora le informazioni pertinenti non siano disponibili in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro in cui il documento deve essere utilizzato.

Motivazione

Tale frase si applica all'intero paragrafo 1, in tutti i punti.

Emendamento 1125

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento**Articolo 33 – paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Fatto salvo il paragrafo 1, nei casi in cui lo statuto e altri documenti relativi a una EU Inc. forniti da un registro delle imprese debbano essere presentati in un altro Stato membro, può essere richiesta una traduzione certificata solo qualora ciò sia giustificato dalla finalità per cui il documento sarà usato, ad esempio per assolvere un obbligo di comunicazione pubblica o ai fini della presentazione in un procedimento giudiziario, *e* qualora ciò sia *strettamente* necessario.

Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 1, nei casi in cui lo statuto e altri documenti relativi a una EU Inc. forniti da un registro delle imprese debbano essere presentati in un altro Stato membro, può essere richiesta una traduzione certificata solo qualora ciò sia giustificato dalla finalità per cui il documento sarà usato, ad esempio per assolvere un obbligo di comunicazione pubblica o ai fini della presentazione in un procedimento giudiziario, *o* qualora ciò sia necessario *ai fini di qualsiasi procedimento ufficiale*.

Emendamento 1126

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento**Articolo 33 – paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Fatto salvo il paragrafo 1, nei casi in cui lo statuto e altri documenti relativi a una EU Inc. forniti da un registro delle imprese debbano essere presentati in un altro Stato membro, può essere richiesta una traduzione certificata *solo* qualora ciò sia giustificato dalla finalità per cui il

Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 1, nei casi in cui lo statuto e altri documenti relativi a una EU Inc. forniti da un registro delle imprese debbano essere presentati in un altro Stato membro, può essere richiesta una traduzione certificata, *in particolare* qualora ciò sia giustificato dalla finalità per

documento sarà usato, ad esempio per
assolvere un obbligo di comunicazione
pubblica o ai fini della presentazione in un
procedimento giudiziario, *e qualora ciò sia
strettamente necessario.*

cui il documento sarà usato, ad esempio
per assolvere un obbligo di comunicazione
pubblica o ai fini della presentazione in un
procedimento giudiziario.

Or. fr

Emendamento 1127

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

**3. *Se la trasmissione di una
traduzione certificata è giustificata a
norma del paragrafo 2, tale obbligo si
considera soddisfatto quando il
documento è tradotto da uno strumento di
traduzione basato sull'IA approvato dallo
Stato membro interessato. Tali strumenti
di traduzione possono essere integrati
come funzionalità nel portafoglio europeo
delle imprese.***

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 1128

Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

**3. *Se la trasmissione di una
traduzione certificata è giustificata a
norma del paragrafo 2, tale obbligo si
considera soddisfatto quando il
documento è tradotto da uno strumento di
traduzione basato sull'IA approvato dallo
Stato membro interessato. Tali strumenti
di traduzione possono essere integrati***

Emendamento

soppresso

come funzionalità nel portafoglio europeo delle imprese.

Or. es

Emendamento 1129

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

**Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se la trasmissione di una traduzione certificata è giustificata a norma del paragrafo 2, tale obbligo si considera soddisfatto quando il documento è tradotto da uno strumento di traduzione basato sull'IA approvato dallo Stato membro interessato. Tali strumenti di traduzione possono essere integrati come funzionalità nel portafoglio europeo delle imprese.

soppresso

Or. en

Emendamento 1130

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

**Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri decidono quali siano gli strumenti di traduzione basati sull'IA approvati ai fini dell'uso nei loro procedimenti amministrativi e giudiziari. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli strumenti di traduzione basati sull'IA approvati e lo pubblicano sull'interfaccia centrale dell'UE. Gli Stati membri aggiornano l'elenco, se del caso, senza indebito

soppresso

ritardo.

Or. fr

Emendamento 1131

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

**Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri decidono quali siano gli strumenti di traduzione basati sull'IA approvati ai fini dell'uso nei loro procedimenti amministrativi e giudiziari. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli strumenti di traduzione basati sull'IA approvati e lo pubblicano sull'interfaccia centrale dell'UE. Gli Stati membri aggiornano l'elenco, se del caso, senza indebito ritardo.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 1132

Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

**Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri decidono quali siano gli strumenti di traduzione basati sull'IA approvati ai fini dell'uso nei loro procedimenti amministrativi e giudiziari. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli strumenti di traduzione basati sull'IA approvati e lo pubblicano sull'interfaccia centrale dell'UE. Gli Stati membri aggiornano l'elenco, se del caso, senza indebito ritardo.

Emendamento

4. Gli Stati membri decidono quali siano gli strumenti di traduzione basati sull'IA approvati ai fini dell'uso nei loro procedimenti amministrativi e giudiziari. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli strumenti di traduzione basati sull'IA approvati e lo pubblicano sull'interfaccia centrale dell'UE. Gli Stati membri aggiornano l'elenco, se del caso, senza indebito ritardo. **Ciò non**

pregiudica la possibilità per le parti interessate di chiedere la revisione o la traduzione da parte di un traduttore giurato.

Or. es

Emendamento 1133
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 34

soppresso

Registro digitale centrale

Dopo l'istituzione dell'interfaccia centrale dell'UE di cui all'articolo 15, la Commissione procede al suo ulteriore sviluppo verso un registro digitale centrale per le società EU Inc. A tal fine alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione entro [OP: 18 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento] conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 107 per stabilire le specifiche tecniche del registro centrale e fornire moduli e modelli guidati facoltativi per le società EU Inc.

Or. en

Motivazione

Si veda l'emendamento sulla clausola di revisione.

Emendamento 1134
José Cepeda, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Articolo 34 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Registro digitale centrale

Valutazione dell'interfaccia centrale
dell'UE

Or. en

Emendamento 1135

Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento

Articolo 34 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Registro digitale centrale

Punto di accesso digitale

Or. es

Emendamento 1136

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 34

Testo della Commissione

Emendamento

Dopo l'istituzione dell'interfaccia centrale dell'UE di cui all'articolo 15, la Commissione procede al suo ulteriore sviluppo verso un registro digitale centrale per le società EU Inc. A tal fine alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione entro [OP: 18 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento] conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 107 per stabilire le specifiche tecniche del registro centrale e fornire moduli e modelli guidati facoltativi per le società EU Inc.

soppresso

Or. ro

Motivazione

Articolul 34 nu prevede nicio reglementare privind structura și funcționarea Registrului Digital Central. Adoptarea articolului 34 în formularea sa actuală ar acorda Comisiei o largă putere discreționară de a proiecta structura unui astfel de registru, ceea ce ar putea crea inconsecvențe semnificative cu normele și principiile stabilite care guvernează registrele comerțului în statele membre. În plus, crearea unui registru centralizat al comerțului nu este aliniată cu principiul subsidiarității. Prin urmare, amendamentele recomandă eliminarea acestui articol și a considerentului 23 corespunzător.

Emendamento 1137

Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento

Articolo 34

Testo della Commissione

Dopo l'istituzione dell'interfaccia centrale dell'UE di cui all'articolo 15, la Commissione **procede** al suo ulteriore sviluppo **verso un registro** digitale centrale per le società EU Inc. **A tal fine** alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione entro [OP: 18 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento] conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 107 **per stabilire le** specifiche tecniche **del registro centrale e fornire** moduli e modelli **guidati** facoltativi **per le società EU Inc.**

Emendamento

Dopo l'istituzione dell'interfaccia centrale dell'UE di cui all'articolo 15, la Commissione **può procedere** al suo ulteriore sviluppo **come punto di accesso** digitale centrale per le **informazioni relative alle** società EU Inc. **Tale ulteriore sviluppo non conferisce all'interfaccia alcun effetto costitutivo, non sostituisce i registri delle imprese nazionali e non attribuisce alcun potere di controllo preventivo, valutazione o registrazione alla Commissione. Il registro delle imprese dello Stato membro di registrazione rimane la fonte autentica e l'autorità nazionale competente continua ad essere responsabile delle decisioni in materia di registrazione.** Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione entro [OP: 18 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento] conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, **limitati alle** specifiche tecniche **per l'interoperabilità e a** moduli e modelli facoltativi. **Tali atti non possono stabilire requisiti sostanziali o aumentare il numero di categorie di dati da pubblicare.**

Or. es

Emendamento 1138

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová,
Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 34

Testo della Commissione

Dopo l'istituzione dell'interfaccia centrale dell'UE di cui all'articolo 15, la Commissione procede al suo ulteriore sviluppo verso un registro digitale centrale per le società EU Inc. A tal fine alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione entro [OP: 18 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento] conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 107 per stabilire le specifiche tecniche del registro centrale e fornire moduli e modelli guidati facoltativi per le società EU Inc.

Emendamento

1. Dopo l'istituzione dell'interfaccia centrale dell'UE di cui all'articolo 15, la Commissione procede al suo ulteriore sviluppo verso un registro digitale centrale per le società EU Inc. A tal fine alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione entro [OP: 18 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento] conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 107 per stabilire le specifiche tecniche del registro centrale e fornire moduli e modelli guidati facoltativi per le società EU Inc. ***La Commissione valuta la fattibilità di estendere il futuro registro centrale a tutte le forme di società contemplate dalla direttiva (UE) 2017/1132 al fine di garantire la coerenza, la certezza del diritto e la parità di trattamento in tutta l'Unione.***

Or. en

Emendamento 1139

José Cepeda, Leire Pajín

Proposta di regolamento

Articolo 34

Testo della Commissione

Dopo l'istituzione dell'interfaccia centrale dell'UE di cui all'articolo 15, la Commissione ***procede al suo ulteriore sviluppo verso un registro digitale centrale per le società EU Inc. A tal fine***

Emendamento

Dopo l'istituzione dell'interfaccia centrale dell'UE di cui all'articolo 15, la Commissione ***effettua una valutazione dell'applicazione del presente regolamento, cinque anni dopo la sua entrata in vigore.***

alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione entro [OP: 18 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento] conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 107 per stabilire le specifiche tecniche del registro centrale e fornire moduli e modelli guidati facoltativi per le società EU Inc.

Tale valutazione esamina, tra l'altro, gli aspetti seguenti:

- l'efficienza della registrazione digitale delle società EU Inc.;*
- il volume delle presentazioni di documenti digitali;*
- l'utilizzo di moduli e modelli facoltativi per le società EU Inc.;*
- i dati relativi alla creazione di società EU Inc.*

Or. en

Emendamento 1140
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I registri delle imprese degli Stati membri costituiscono l'unica fonte giuridicamente autentica delle informazioni societarie. In caso di difformità tra le informazioni rese disponibili attraverso il registro digitale centrale dell'Unione e quelle iscritte nel registro delle imprese dello Stato membro competente, prevalgono queste ultime. Il registro digitale centrale dell'Unione opera esclusivamente quale livello di accesso e di interoperabilità a livello dell'Unione e non sostituisce né duplica le funzioni giuridiche dei registri delle imprese degli Stati membri.

Or. it

Motivazione

Il registro digitale centrale deve funzionare esclusivamente come livello di accesso e interoperabilità a livello dell'Unione e non trasformarsi in un registro delle imprese parallelo. L'emendamento sancisce il carattere giuridicamente autentico esclusivo dei registri nazionali e la regola di prevalenza in caso di difformità, a tutela della certezza del diritto e dei terzi.

Emendamento 1141

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il registro digitale centrale delle società EU Inc. è collegato anche ai registri di altri tipi di società, affinché i terzi possano accedere a tutte le informazioni da un unico punto. Il registro delle società EU Inc. non è isolato dagli altri registri per altri tipi di società.

Or. en

Emendamento 1142

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I documenti e le informazioni di cui agli articoli 25 e 40 sono disponibili e consultabili tramite il BRIS in tutte le lingue ufficiali dell'Unione conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1132.

1. I documenti e le informazioni di cui agli articoli 25 e 40 ***e qualsiasi altro documento pubblicato nel registro a norma dell'articolo 34*** sono disponibili e consultabili tramite il BRIS in tutte le lingue ufficiali dell'Unione conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1132.

Emendamento 1143

Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I documenti e le informazioni di cui **agli articoli 25** e 40 sono disponibili e consultabili tramite il BRIS in tutte le lingue ufficiali dell'Unione conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1132.

Emendamento

1. I documenti e le informazioni di cui **all'articolo 25, all'articolo 26, paragrafo 1 e all'articolo 40** sono disponibili e consultabili tramite il BRIS in tutte le lingue ufficiali dell'Unione conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1132.

Emendamento 1144
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione può sostenere gli Stati membri, se del caso e nel quadro dei programmi di finanziamento dell'Unione applicabili, fornendo assistenza tecnica e finanziaria per lo sviluppo, l'adattamento e la modernizzazione dell'infrastruttura nazionale necessaria per interconnettere i registri attraverso il BRIS, compresi gli adattamenti necessari per l'attuazione del presente regolamento.

Emendamento 1145

Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nella preparazione degli atti delegati e di esecuzione di cui al presente articolo, la Commissione coinvolge in modo strutturato le autorità responsabili dei registri delle imprese degli Stati membri e tiene debitamente conto dei requisiti di interoperabilità, di cibersicurezza, di qualità dei dati e di sostenibilità operativa dell'infrastruttura digitale.

Or. it

Motivazione

La governance dell'infrastruttura digitale dell'Unione non può essere definita esclusivamente dalla Commissione. Il coinvolgimento strutturato delle autorità responsabili dei registri nazionali garantisce che gli atti delegati e di esecuzione tengano conto delle esigenze operative dei sistemi esistenti.

Emendamento 1146

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) i modelli multilingue dell'UE, compresi le specifiche tecniche e l'elenco dettagliato dei dati, di cui all'articolo 8;

soppresso

Or. fr

Emendamento 1147

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) le specifiche tecniche sulla compatibilità del certificato delle società UE e della procura dell'UE di cui agli articoli 30 e 31 con i portafogli delle imprese di cui al [OP: riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese].

soppresso

Or. fr

Emendamento 1148

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione pubblica i progetti di atti di esecuzione e consulta gli Stati membri, il Parlamento europeo e i portatori di interessi pertinenti almeno sei mesi prima della prevista adozione.

Or. en

Emendamento 1149

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Il presente regolamento si applica solo dopo l'entrata in vigore di tutti gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 e dopo che agli Stati membri è stato concesso

tempo sufficiente per adeguare i propri sistemi amministrativi e informatici.

Or. en

Emendamento 1150

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. Il periodo tra l'entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 e la data di applicazione del presente regolamento non è inferiore a 24 mesi.

Or. en

Emendamento 1151

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Özlem Demirel, Mario Furore, Pasquale Tridico

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ciascuna succursale di una società EU Inc. è iscritta nel registro delle imprese dello Stato membro in cui la succursale deve essere aperta.

2. Ciascuna succursale di una società EU Inc. è iscritta nel registro delle imprese dello Stato membro in cui la succursale deve essere aperta **e si attiene alla legislazione in materia di lavoro, fiscalità e previdenza sociale di tale Stato membro.**

Or. en

Emendamento 1152

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová,

Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, da altre disposizioni del diritto dell'Unione o dal diritto nazionale applicabile dello Stato membro in cui la succursale è stabilita, le norme applicabili alla EU Inc. si applicano anche alle sue succursali.*

Or. en

Emendamento 1153

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Le norme che si applicano alla società EU Inc. si applicano anche alle sue succursali, salvo altrimenti disposto dal diritto dell'Unione o nazionale.*

Or. fr

Emendamento 1154

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. *Una EU Inc. può registrare una succursale in un altro Stato membro tramite l'interfaccia centrale dell'UE, utilizzando il modulo di domanda di cui all'articolo 38 ed entro i termini e il limite*

1. *L'articolo 28 bis della direttiva (UE) 2017/1132 si applica mutatis mutandis alle società EU Inc.*

di costo di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Or. ro

Motivazione

În ceea ce privește înregistrarea sucursalelor, modificarea propusă urmărește să prevadă aplicabilitatea directă a articolului 28a din Directiva (UE) 2017/1132, astfel cum a fost introdus prin Directiva (UE) 2019/1151 și ulterior modificat prin Directiva (UE) 2025/25. Articolul respectiv impune deja statelor membre să permită înregistrarea online a sucursalelor și să stabilească proceduri care să asigure verificarea legalității obiectului de activitate al sucursalei, a denumirii acesteia și a documentelor și informațiilor prezentate în scopul înregistrării. Prin urmare, aplicarea unor norme comparabile atât societăților EU Inc., cât și societăților naționale contribuie la asigurarea unor condiții de concurență echitabile între acestea.

Emendamento 1155

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Una EU Inc. può registrare una succursale in un altro Stato membro interamente online presso il registro nazionale delle imprese di tale Stato membro, utilizzando il modulo di domanda di cui all'articolo 38, conformemente all'articolo 28 bis, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2017/1132.	soppresso
---	------------------

Or. ro

Emendamento 1156

Axel Voss, Henrik Dahl, Romana Tomc, Angelika Niebler, Wouter Beke, Luděk Niedermayer, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Una EU Inc. può registrare una succursale in un altro Stato membro interamente online presso il registro nazionale delle imprese di tale Stato membro, utilizzando il modulo di domanda di cui all'articolo 38, conformemente all'articolo 28 bis, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2017/1132.* **soppresso**

Or. en

Motivazione

La registrazione dovrebbe essere effettuata solo attraverso l'interfaccia dell'UE, non anche attraverso i registri nazionali, che ricevono automaticamente le informazioni dall'interfaccia. Ciò armonizza pienamente la procedura di presentazione delle domande.

Emendamento 1157
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. *Lo scambio di informazioni in merito alla succursale registrata tra il registro delle imprese della succursale e il registro delle imprese della EU Inc. avviene conformemente all'articolo 28 bis, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2017/1132.* **soppresso**

Or. ro

Emendamento 1158
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per la registrazione di una 1. Per la registrazione di una

succursale di una EU Inc. in un altro Stato membro attraverso l'interfaccia centrale dell'UE e presso il registro nazionale delle imprese si utilizza un modulo di domanda. Esso è digitale, leggibile da dispositivo automatico e raccoglie le informazioni sotto forma di dati strutturati.

succursale di una EU Inc. in un altro Stato membro attraverso l'interfaccia centrale dell'UE e presso il registro nazionale delle imprese si utilizza un modulo di domanda **armonizzato**. Esso è digitale, leggibile da dispositivo automatico e raccoglie le informazioni sotto forma di dati strutturati.

Or. it

Motivazione

Così come avviene per la costituzione della società (articolo 13), si ritiene che anche la modulistica per l'apertura di una succursale debba essere armonizzata.

Emendamento 1159

Brando Benifei

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per la registrazione di una succursale di una EU Inc. in un altro Stato membro attraverso l'interfaccia centrale dell'UE e presso il registro nazionale delle imprese si utilizza un modulo di domanda. Esso è digitale, leggibile da dispositivo automatico e raccoglie le informazioni sotto forma di dati strutturati.

Emendamento

1. Per la registrazione di una succursale di una EU Inc. in un altro Stato membro attraverso l'interfaccia centrale dell'UE e presso il registro nazionale delle imprese si utilizza un modulo di domanda **armonizzato**. Esso è digitale, leggibile da dispositivo automatico e raccoglie le informazioni sotto forma di dati strutturati.

Or. en

Emendamento 1160

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***Il modulo di domanda è firmato elettronicamente da un amministratore della EU Inc. identificato mediante mezzi***

Emendamento

soppresso

di identificazione elettronica a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 o mediante i portafogli delle imprese di cui al [OP: riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese].

Or. fr

Emendamento 1161

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La EU Inc. e la sua succursale **non sono** tenute a fornire alle autorità pubbliche e al registro dei titolari effettivi di cui al paragrafo 1 le informazioni presenti nel registro delle imprese della succursale che siano disponibili tramite il BRIS o incluse nel modulo di domanda.

Emendamento

2. La EU Inc. e la sua succursale **possono essere** tenute a fornire alle autorità pubbliche e al registro dei titolari effettivi di cui al paragrafo 1 **tutte le altre** informazioni **non** presenti nel registro delle imprese della succursale che siano disponibili tramite il BRIS o incluse nel modulo di domanda. ***Se le informazioni sono disponibili nei registri ai sensi dell'articolo 34, la EU Inc. e la sua succursale possono essere tenute a dimostrare tali informazioni qualora sussistano ragionevoli dubbi.***

Or. en

Emendamento 1162

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La succursale transfrontaliera della EU Inc. ottiene il CIF e il numero di

Emendamento

3. La succursale transfrontaliera della EU Inc. ottiene il CIF e il numero di

identificazione IVA dalle autorità incaricate del loro rilascio in formato elettronico e senza indugio. Né la EU Inc. né la sua succursale sono tenute a trasmettere una domanda separata a tali autorità pubbliche ***o a fornire informazioni supplementari, a meno che queste non possano essere reperite altrove e siano strettamente necessarie ai fini del rilascio del numero di identificazione IVA.***

identificazione IVA dalle autorità incaricate del loro rilascio in formato elettronico e senza indugio. Né la EU Inc. né la sua succursale sono tenute a trasmettere una domanda separata a tali autorità pubbliche

Or. fr

Emendamento 1163
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La succursale transfrontaliera della EU Inc. ottiene il CIF e il numero di identificazione IVA dalle autorità incaricate del loro rilascio in formato elettronico ***e senza indugio.*** Né la EU Inc. né la sua succursale sono tenute a trasmettere una domanda separata a tali autorità pubbliche o a fornire informazioni supplementari, a meno che queste non possano essere reperite altrove e siano strettamente necessarie ai fini del rilascio del numero di identificazione IVA.

Emendamento

3. La succursale transfrontaliera della EU Inc. ottiene il CIF e il numero di identificazione IVA dalle autorità incaricate del loro rilascio in formato elettronico ***entro ventuno giorni lavorativi.*** Né la EU Inc. né la sua succursale sono tenute a trasmettere una domanda separata a tali autorità pubbliche o a fornire informazioni supplementari, a meno che queste non possano essere reperite altrove e siano strettamente necessarie ai fini del rilascio del numero di identificazione IVA.

Or. it

Motivazione

Espandersi in un secondo Stato membro tramite una succursale rappresenta la promessa fondamentale della EU Inc.: costituirsi una volta, operare ovunque. Tale promessa si misura nei giorni che intercorrono tra la decisione di assumere in un nuovo Stato membro e la capacità di gestire le retribuzioni e fatturare in quel medesimo Stato membro. Si applica la stessa logica dell'articolo 20, paragrafo 3 (un termine definito anziché un inapplicabile "senza indugio"), con un periodo leggermente più lungo di 21 giorni lavorativi..

Emendamento 1164

Axel Voss, Henrik Dahl, Romana Tomc, Angelika Niebler, Emil Radev, Wouter Beke, François-Xavier Bellamy, Luděk Niedermayer, Lukas Mandl, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La succursale transfrontaliera della EU Inc. ottiene il CIF e il numero di identificazione IVA dalle autorità incaricate del loro rilascio in formato elettronico *e senza indugio*. Né la EU Inc. né la sua succursale sono tenute a trasmettere una domanda separata a tali autorità pubbliche o a fornire informazioni supplementari, a meno che queste non possano essere reperite altrove e siano strettamente necessarie ai fini del rilascio del numero di identificazione IVA.

Emendamento

3. La succursale transfrontaliera della EU Inc. ottiene il CIF e il numero di identificazione IVA dalle autorità incaricate del loro rilascio in formato elettronico *ed entro cinque giorni lavorativi*. Né la EU Inc. né la sua succursale sono tenute a trasmettere una domanda separata a tali autorità pubbliche o a fornire informazioni supplementari, a meno che queste non possano essere reperite altrove e siano strettamente necessarie ai fini del rilascio del numero di identificazione IVA.

Or. en

Motivazione

Sebbene la EU Inc. prometta una registrazione rapida, le imprese non possono operare se non ricevono rapidamente anche il codice di identificazione fiscale e il numero di identificazione IVA.

Emendamento 1165

Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il rilascio del codice di identificazione fiscale e del numero di identificazione IVA alla succursale a norma del presente articolo non pregiudica l'esistenza di una stabile organizzazione, l'attribuzione degli utili, la residenza fiscale della EU Inc., lo status della società o della succursale

come soggetto passivo o l'adempimento dei suoi obblighi fiscali o previdenziali. L'applicazione del principio "una tantum" non pregiudica i poteri di ispezione, liquidazione, riscossione e sanzione delle autorità competenti, compresi i controlli dopo la registrazione della succursale.

Or. es

Emendamento 1166

Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il principio "una tantum" e il divieto di richiedere informazioni supplementari di cui al paragrafo 2 non si applicano ai questionari, ai dati o alle dichiarazioni richiesti dalle autorità previdenziali e del lavoro per stabilire la posizione di datore di lavoro diretto o per verificare il rispetto del diritto nazionale del lavoro. Nel trasmettere i dati dei lavoratori in formato digitale alle autorità previdenziali conformemente al paragrafo 1, la società EU Inc. è esplicitamente indicata come datore di lavoro principale. Se del caso, la società EU Inc. soddisfa tutte le condizioni di licenza e di corresponsabilità richieste nello Stato membro in cui è svolto il lavoro abituale.

Or. en

Emendamento 1167

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Tale comunicazione "una tantum" lascia impregiudicato il potere degli Stati membri di effettuare controlli, anche a posteriori, al fine di prevenire qualsiasi rischio di frode o abuso. Il rilascio del CIF e del numero di identificazione IVA non implica il pieno riconoscimento dello status fiscale della società EU Inc. e della sua succursale.*

Or. fr

Emendamento 1168

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Özlem Demirel, Mario Furore, Pasquale Tridico

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Qualora le informazioni messe a disposizione a norma del paragrafo 1 non siano sufficienti per stabilire la posizione del datore di lavoro o verificare il rispetto del diritto in materia di previdenza sociale o del lavoro, le autorità competenti richiedono le informazioni supplementari necessarie.*

Or. en

Emendamento 1169

Jörgen Warborn

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il principio "una tantum" si applica nella misura più ampia possibile purché sia conforme ai requisiti previsti dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1170

Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Qualora le informazioni messe a disposizione a norma del paragrafo 1 non siano sufficienti per stabilire la posizione del datore di lavoro o verificare il rispetto del diritto in materia di previdenza sociale o del lavoro, le autorità competenti richiedono le informazioni supplementari necessarie.

Or. en

Emendamento 1171

Pascal Canfin

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le informazioni e i documenti relativi a una succursale registrata da una EU Inc. disciplinata dal diritto di un altro Stato membro sono a disposizione del pubblico nel registro delle imprese della succursale conformemente all'articolo 16, paragrafi da 3 a 6, della direttiva (UE) 2017/1132 e attraverso il BRIS.

1. Le informazioni e i documenti relativi a una succursale registrata da una EU Inc. disciplinata dal diritto di un altro Stato membro sono a disposizione del pubblico, ***gratuitamente***, nel registro delle imprese della succursale conformemente all'articolo 16, paragrafi da 3 a 6, della direttiva (UE) 2017/1132 e attraverso il BRIS.

Motivazione

La comunicazione dell'avvenuta creazione della succursale da parte della società madre garantirà al fornitore e al cliente certezza giuridica.

Emendamento 1172

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis. il bilancio e il fatturato della succursale;

Or. fr

Emendamento 1173

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii ter. il numero di dipendenti presso la succursale;

Or. fr

Emendamento 1174

Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv. la nomina e le generalità delle
persone che hanno il potere di impegnare la

iv. la nomina e le generalità delle
persone che hanno il potere di impegnare la

società nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio in quanto rappresentanti stabili della società per quanto concerne l'attività della succursale, con indicazione della portata dei loro poteri;

società nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio in quanto rappresentanti stabili della società per quanto concerne l'attività della succursale, con indicazione della portata dei loro poteri, ***nonché la cessazione del loro mandato, se del caso;***

Or. en

Emendamento 1175
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

iv. la nomina e le generalità delle persone che hanno il potere di impegnare la società nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio in quanto rappresentanti stabili della società per quanto concerne l'attività della succursale, con indicazione della portata dei loro poteri;

Emendamento

iv. la ***decisione di aprire una succursale, la*** nomina e le generalità delle persone che hanno il potere di impegnare la società nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio in quanto rappresentanti stabili della società per quanto concerne l'attività della succursale, con indicazione della portata dei loro poteri;

Or. en

Motivazione

Divulgazione necessaria per conformarsi all'emendamento proposto dell'articolo 12.

Emendamento 1176
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iv bis. il numero di dipendenti della succursale occupati in media durante l'esercizio.

Or. en

Emendamento 1177

Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***iv bis. il numero di dipendenti della
succursale occupati in media durante
l'esercizio;***

Or. en

Emendamento 1178

Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left
Özlem Demirel

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***iv bis. il numero di dipendenti della
succursale;***

Or. en

Emendamento 1179

Mario Mantovani

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera b – punto vii

Testo della Commissione

Emendamento

vii. la nomina e le generalità delle
persone che hanno il potere di impegnare la
società nei confronti dei terzi e di
rappresentarla in giudizio in quanto organo

vii. ***la decisione di aprire una
succursale,*** la nomina e le generalità delle
persone che hanno il potere di impegnare la
società nei confronti dei terzi e di

della società previsto dalla legge o membri di tale organo, conformemente alla pubblicità fatta dalla società ai sensi dell'articolo 25;

rappresentarla in giudizio in quanto organo della società previsto dalla legge o membri di tale organo, conformemente alla pubblicità fatta dalla società ai sensi dell'articolo 25;

Or. it

Motivazione

Aggiunge la decisione di aprire la succursale e le procedure di ristrutturazione all'elenco delle informazioni da divulgare. La completa trasparenza della succursale è ciò che consente alle controparti locali in tutta l'Unione di concedere credito a una succursale di una EU Inc. con la stessa fiducia accordata a una società locale — fattore che rende la creazione di succursali (anziché costose catene di filiali/controllate) praticabile per le imprese in crescita.

Emendamento 1180 **Mario Mantovani**

Proposta di regolamento **Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera b – punto ix**

Testo della Commissione

ix. una procedura di fallimento, di concordato o altre procedure analoghe cui sia soggetta la EU Inc.;

Emendamento

ix. una procedura di fallimento, **di ristrutturazione**, di concordato o altre procedure analoghe cui sia soggetta la EU Inc.;

Or. it

Motivazione

Un fornitore che intrattiene rapporti con una succursale si rapporta legalmente con la società a monte — pertanto la pubblicità della succursale deve mostrare l'atto che ha dato origine alla succursale stessa e l'intero spettro delle procedure collettive che interessano la società, comprese le ristrutturazioni preventive, che oggi possono imporre moratorie esecutive che una controparte che verifichi la sola "insolvenza" non vedrebbe mai. La completa trasparenza è ciò che consente alle controparti di concedere con maggiore affidabilità credito a una succursale di una EU Inc.

Emendamento 1181 **Arash Saeidi** a nome del gruppo The Left **Özlem Demirel**

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera b – punto x bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

x bis. il numero totale di dipendenti di detta EU Inc. o il prospetto sul numero di dipendenti di cui all'articolo 25

Or. en

Emendamento 1182

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Özlem Demirel

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le società EU Inc. assicurano che le informazioni fornite al registro delle imprese siano aggiornate alla fine di ciascun esercizio.

Or. en

Emendamento 1183

Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 41

Testo della Commissione

Emendamento

La EU Inc. effettua trasformazioni, scissioni e fusioni transfrontaliere conformemente ***ai*** capi I, II e IV della direttiva (UE) 2017/1132.

La EU Inc. effettua trasformazioni, scissioni e fusioni transfrontaliere conformemente ***al titolo II***, capi I, II e IV della direttiva (UE) 2017/1132.

Or. en

Emendamento 1184

Mario Mantovani

Proposta di regolamento

Articolo 41 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La mobilità transfrontaliera nell'ambito del regime EU Inc. è disciplinata da procedure trasparenti, efficienti e giuridicamente certe, che garantiscano la continuità giuridica della società e non impongano oneri amministrativi sproporzionati, in particolare per le PMI, fermo restando il rispetto delle norme nazionali e delle tutele in materia di diritto del lavoro, partecipazione dei lavoratori e fiscalità.

Or. it

Emendamento 1185

Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 41 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Un cambiamento dello Stato membro in cui la EU Inc. ha la propria sede sociale si configura come un trasferimento transfrontaliero della sede. Tale trasferimento non dà luogo allo scioglimento della EU Inc. né alla costituzione di una nuova persona giuridica. In questi casi si applica, mutatis mutandis, l'articolo 8 del regolamento (CE) N. 2157/2001.

Or. en

Emendamento 1186

Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La società ha un consiglio di amministrazione, che è responsabile della gestione della società. Il consiglio di amministrazione è composto da una o più persone fisiche (amministratori). **Almeno uno** degli amministratori è residente nell'Unione.

Emendamento

2. La società ha un consiglio di amministrazione, che è responsabile della gestione della società. Il consiglio di amministrazione è composto da una o più persone fisiche (amministratori). **La maggioranza** degli amministratori è residente nell'Unione. **Qualsiasi cambiamento di residenza che comporti una non conformità al presente requisito è notificato senza indugio al registro delle imprese.**

Or. en

Emendamento 1187

Axel Voss, Romana Tomc, Angelika Niebler, Emil Radev, Wouter Beke, Luděk Niedermayer, Lukas Mandl, Maravillas Abadía Jover, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La società ha un consiglio di amministrazione, che è responsabile della gestione della società. Il consiglio di amministrazione è composto da una o più persone fisiche (amministratori). Almeno uno degli amministratori è residente nell'Unione.

Emendamento

2. La società ha un consiglio di amministrazione, che è responsabile della gestione della società. Il consiglio di amministrazione è composto da una o più persone fisiche (amministratori). Almeno uno degli amministratori è residente **in modo permanente** nell'Unione.

Or. en

Emendamento 1188

Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La società ha un consiglio di amministrazione, che è responsabile della gestione della società. Il consiglio di amministrazione è composto da una o più persone fisiche (amministratori). ***Almeno uno degli amministratori è residente nell'Unione.***

Emendamento

2. La società ha un consiglio di amministrazione, che è responsabile della gestione della società. Il consiglio di amministrazione è composto da una o più persone fisiche (amministratori) ***i quali eleggono domicilio presso la sede statutaria della società.***

Or. it

Motivazione

Un requisito di residenza nell'Unione squalificherebbe proprio i fondatori che la EU Inc. intende attrarre senza aggiungere nulla in termini di enforcement. L'elezione di domicilio presso la sede statutaria raggiunge l'obiettivo per cui la regola della residenza era stata concepita: un indirizzo unico UE in cui ogni amministratore possa ricevere la notifica degli atti giudiziari, che è ciò di cui tribunali, creditori e autorità necessitano effettivamente. La modifica sostituisce una barriera all'accesso al mercato con una soluzione per la notifica degli atti.

Emendamento 1189
Jürgen Warborn, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La società ha un consiglio di amministrazione, che è responsabile della gestione della società. Il consiglio di amministrazione è composto da una o più persone fisiche (amministratori). ***Almeno uno degli amministratori è residente nell'Unione.***

Emendamento

2. La società ha un consiglio di amministrazione, che è responsabile della gestione della società. Il consiglio di amministrazione è composto da una o più persone fisiche (amministratori) ***che eleggono il proprio domicilio presso la sede sociale della società.***

Or. en

Emendamento 1190
Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová,

Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il consiglio di amministrazione può esercitare tutti i poteri della società che non siano riservati dalle norme applicabili ai sensi dell'articolo 4 all'assemblea generale o a un altro organo *statutario*.

Emendamento

3. Il consiglio di amministrazione può esercitare tutti i poteri della società che non siano riservati dalle norme applicabili ai sensi dell'articolo 4 all'assemblea generale o a un altro organo **di amministrazione, direzione o vigilanza**.

Or. en

Emendamento 1191
Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'assemblea generale ha il potere di nominare e revocare gli amministratori in qualsiasi momento, di approvare il bilancio di esercizio e di esercitare altre funzioni specificate nel presente regolamento e nello statuto. L'assemblea generale può impartire istruzioni al consiglio di amministrazione. Tali istruzioni sono vincolanti **per il consiglio di amministrazione, a meno che non siano contrarie** alle norme applicabili in conformità dell'articolo 4.

Emendamento

4. L'assemblea generale ha il potere di nominare e revocare gli amministratori in qualsiasi momento, di approvare il bilancio di esercizio e di esercitare altre funzioni specificate nel presente regolamento e nello statuto. L'assemblea generale può impartire istruzioni al consiglio di amministrazione. Tali istruzioni sono vincolanti **solo se conformi** alle norme applicabili in conformità dell'articolo 4, **allo statuto e agli obblighi degli amministratori stabiliti agli articoli da 44 a 46. Gli amministratori continuano a essere responsabili dello svolgimento di una valutazione indipendente e non eseguono istruzioni che possano arrecare danni illeciti alla società, agli azionisti al dettaglio o ai creditori. L'istruzione e la decisione motivata del consiglio di amministrazione sono documentate per iscritto.**

Or. es

Emendamento 1192
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'assemblea generale ha il potere di nominare e revocare gli amministratori in qualsiasi momento, di approvare il bilancio di esercizio e di esercitare altre funzioni specificate nel presente regolamento e nello statuto. ***L'assemblea generale può impartire istruzioni al consiglio di amministrazione. Tali istruzioni sono vincolanti per il consiglio di amministrazione, a meno che non siano contrarie alle norme applicabili in conformità dell'articolo 4.***

Emendamento

4. L'assemblea generale ha il potere di nominare e revocare gli amministratori in qualsiasi momento, di approvare il bilancio di esercizio e di esercitare altre funzioni specificate nel presente regolamento e nello statuto.

Or. it

Motivazione

Si considera problematica la disposizione secondo cui l'assemblea generale può impartire istruzioni all'organo di amministrazione e tali istruzioni sono vincolanti per quest'ultimo, salvo che siano contrarie alle norme applicabili. Tale disposizione dovrebbe pertanto essere soppressa, in quanto il riparto di competenze tra l'assemblea generale e l'organo di amministrazione dovrebbe essere definito nello statuto.

Emendamento 1193
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'assemblea generale ha il potere di nominare e revocare gli amministratori in qualsiasi momento, di approvare il bilancio di esercizio e di esercitare altre funzioni specificate nel presente regolamento e nello statuto. ***L'assemblea generale può impartire istruzioni al consiglio di***

Emendamento

4. L'assemblea generale ha il potere di nominare e revocare gli amministratori in qualsiasi momento, di approvare il bilancio di esercizio e di esercitare altre funzioni specificate nel presente regolamento e nello statuto.

amministrazione. Tali istruzioni sono vincolanti per il consiglio di amministrazione, a meno che non siano contrarie alle norme applicabili in conformità dell'articolo 4.

Or. en

Emendamento 1194

Axel Voss, Romana Tomc, Angelika Niebler, Emil Radev, Wouter Beke, Luděk Niedermayer, Lukas Mandl, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'assemblea generale ha il potere di nominare e revocare gli amministratori in qualsiasi momento, di approvare il bilancio di esercizio e di esercitare altre funzioni specificate nel presente regolamento e nello statuto. ***L'assemblea generale può impartire istruzioni al consiglio di amministrazione. Tali istruzioni sono vincolanti per il consiglio di amministrazione, a meno che non siano contrarie alle norme applicabili in conformità dell'articolo 4.***

Emendamento

4. L'assemblea generale ha il potere di nominare e revocare gli amministratori in qualsiasi momento, di approvare il bilancio di esercizio e di esercitare altre funzioni specificate nel presente regolamento e nello statuto. ***Lo statuto può riservare determinate questioni, diverse dalla gestione quotidiana della società, alla decisione dell'assemblea generale. Gli amministratori mantengono gli obblighi di cui all'articolo 44 in relazione a tali questioni riservate e prevalgono le norme in materia di rappresentanza della società nei confronti dei terzi di cui all'articolo 43.***

Or. en

Motivazione

Gli amministratori non dovrebbero essere tenuti ad eseguire istruzioni degli azionisti che siano in contrasto con i loro obblighi statutari. L'emendamento salvaguarda la responsabilità autonoma degli amministratori di agire nel migliore interesse della società.

Emendamento 1195

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'assemblea generale ha il potere di nominare e revocare **gli amministratori** in qualsiasi momento, di approvare il bilancio di esercizio e di esercitare altre funzioni specificate nel presente regolamento e nello statuto. L'assemblea generale può impartire istruzioni al consiglio di amministrazione. Tali istruzioni sono vincolanti per il consiglio di amministrazione, a meno che non siano contrarie alle norme applicabili in conformità dell'articolo 4.

Emendamento

4. L'assemblea generale ha il potere di nominare e revocare **i membri del consiglio di amministrazione o di altri organi di amministrazione, direzione o vigilanza** in qualsiasi momento, di approvare il bilancio di esercizio e di esercitare altre funzioni specificate nel presente regolamento e nello statuto. L'assemblea generale può impartire istruzioni al consiglio di amministrazione. Tali istruzioni sono vincolanti per il consiglio di amministrazione, a meno che non siano contrarie alle norme applicabili in conformità dell'articolo 4.

Or. en

Emendamento 1196

Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'assemblea generale ha il potere di nominare e revocare gli amministratori in qualsiasi momento, di approvare il bilancio di esercizio e di esercitare altre funzioni specificate nel presente regolamento e nello statuto. L'assemblea generale può impartire istruzioni al consiglio di amministrazione. Tali istruzioni sono vincolanti per il consiglio di amministrazione, a meno che non siano contrarie alle norme applicabili in conformità dell'articolo 4.

Emendamento

4. **Fatte salve le norme applicabili sulla partecipazione dei lavoratori**, l'assemblea generale ha il potere di nominare e revocare gli amministratori in qualsiasi momento, di approvare il bilancio di esercizio e di esercitare altre funzioni specificate nel presente regolamento e nello statuto. L'assemblea generale può impartire istruzioni al consiglio di amministrazione. Tali istruzioni sono vincolanti per il consiglio di amministrazione, a meno che non siano contrarie alle norme applicabili in conformità dell'articolo 4.

Or. en

Emendamento 1197
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'assemblea generale **ha il potere di nominare e revocare gli amministratori in qualsiasi momento, di approvare il bilancio di esercizio e di esercitare altre funzioni specificate nel presente regolamento e nello statuto. L'assemblea generale può** impartire istruzioni al consiglio di amministrazione. **Tali istruzioni sono vincolanti per il consiglio di amministrazione, a meno che non siano contrarie alle norme applicabili in conformità** dell'articolo 4.

Emendamento

4. L'assemblea generale **può** impartire istruzioni al consiglio di amministrazione. **Lo statuto può riservare determinate materie, diverse dalla gestione ordinaria della società, alla decisione dell'assemblea generale. Gli amministratori conservano i loro doveri ai sensi dell'articolo 44 rispetto a tali materie riservate, e prevalgono le norme sulla rappresentanza della società nei confronti dei terzi di cui all'articolo 43.**

Or. it

Motivazione

Le istruzioni vincolanti dell'assemblea creano conflitti di mandato, esponendo gli amministratori a responsabilità e gli azionisti a rischi di amministrazione di fatto, allontanando i VC. L'emendamento prevede un elenco statutario di materie riservate (emissioni, cessioni, parti correlate). Questo garantisce ai VC poteri di veto senza renderli amministratori ombra: gli amministratori conservano i propri doveri, i terzi si affidano al consiglio, si evitano contenziosi..

Emendamento 1198
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'assemblea generale ha il potere di nominare e revocare gli amministratori in qualsiasi momento, di approvare il bilancio di esercizio e di esercitare altre funzioni specificate nel presente regolamento e nello statuto. L'assemblea generale **può**

Emendamento

4. L'assemblea generale ha il potere di nominare e revocare gli amministratori in qualsiasi momento, di approvare il bilancio di esercizio e di esercitare altre funzioni specificate nel presente regolamento e nello statuto. L'assemblea generale **non**

impartire istruzioni al consiglio di amministrazione. ***Tali istruzioni sono vincolanti per il consiglio di amministrazione, a meno che non siano contrarie alle norme applicabili in conformità dell'articolo 4.***

impartisce istruzioni ***vincolanti*** al consiglio di amministrazione. ***Lo statuto di una società EU Inc. può specificare ulteriori questioni che richiedono una decisione dell'assemblea generale.***

Or. en

Motivazione

L'assemblea generale non dovrebbe poter impartire istruzioni dirette al consiglio di amministrazione al fine di garantire che l'amministratore agisca nel migliore interesse della società senza impegnare la propria responsabilità.

Emendamento 1199

Mario Mantovani

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Lo statuto delle startup innovative e delle scale-up innovative, quali definite all'articolo 88, può attribuire a uno o più soci designati, ovvero ai titolari di una o più categorie di azioni, il diritto di nominare e/o revocare uno o più amministratori, ivi compresa la maggioranza degli stessi. Ove lo statuto lo preveda, il potere dell'assemblea generale di cui al paragrafo 4 di nominare e revocare gli amministratori non si estende agli amministratori nominati in forza di tali diritti, i quali possono essere revocati soltanto dal socio o dalla categoria di azioni titolare del diritto corrispondente, salvo che lo statuto disponga diversamente.

Or. it

Motivazione

L'emendamento chiarisce che lo statuto delle imprese innovative può attribuire a soci designati o a categorie di azioni il diritto di nominare e/o revocare uno o più amministratori,

e che il potere dell'assemblea generale di cui all'articolo 42, paragrafo 4, non si estende alla revoca degli amministratori così nominati. La questione rileva in quanto gli assetti dell'organo amministrativo tipici del venture capital statunitense attribuiscono comunemente tali diritti a un determinato investitore o a una categoria di azioni.

Emendamento 1200

Pascal Canfin

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Se previsto dallo statuto o richiesto dal diritto dello Stato membro di costituzione, il consiglio di amministrazione include rappresentanti dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 1201

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Lo statuto può prevedere che la società disponga di un consiglio di vigilanza conformemente al diritto nazionale dello Stato membro di registrazione.

Or. fr

Emendamento 1202

Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Se previsto dallo statuto o richiesto dal diritto applicabile, il consiglio di amministrazione include rappresentanti dei lavoratori.*

Or. en

Emendamento 1203

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Lo statuto può prevedere che la società disponga di un consiglio di vigilanza disciplinato dall'articolo 42 bis.*

Or. en

Emendamento 1204

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. *Qualsiasi tipo di istruzione e azione intrapresa dagli organi di gestione e dagli azionisti della EU Inc. deve rispettare la dovuta diligenza (prudenza) del diritto dell'Unione e del diritto nazionale dello Stato in cui la EU Inc. ha sede sociale.*

Or. en

Emendamento 1205

**Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová,
Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín**

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 quater. Se è istituito un organismo di controllo, esso è composto da almeno tre membri che non fanno parte del consiglio di amministrazione, di cui almeno uno ha la cittadinanza dell'Unione. Le competenze di tale organismo di controllo sono quelle previste dal diritto nazionale dello Stato membro in cui la EU Inc. ha sede sociale.

Or. en

Emendamento 1206

**Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová,
Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín**

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 quinquies. Lo statuto stabilisce le competenze di ciascun organismo della EU Inc., nel rispetto del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1207

**Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová,
Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová**

Proposta di regolamento

Articolo 42 bis (nuovo)

Articolo 42 bis

Consiglio di vigilanza

- 1. Conformemente all'articolo 42, lo statuto può prevedere l'istituzione di un consiglio di vigilanza quale ulteriore organo della società EU Inc.**
- 2. Qualora sia istituito un consiglio di vigilanza a norma del paragrafo 1, esso vigila sulla gestione della EU Inc. da parte del consiglio di amministrazione e sulla conduzione generale delle attività della società.**
- 3. Il consiglio di vigilanza agisce in conformità del presente regolamento, dello statuto e, se del caso, dei principi adottati dall'assemblea generale, purché tali principi non siano contrari al presente regolamento o allo statuto. Qualsiasi violazione di tali principi è priva di effetti nei confronti dei terzi.**
- 4. Il consiglio di vigilanza esercita le proprie funzioni in modo indipendente. Esso ha il diritto di esaminare tutti i documenti e i registri relativi alle attività della EU Inc. e di verificare se:**
 - a) i documenti contabili siano conservati correttamente e riflettano la situazione reale della EU Inc.; e**
 - b) le attività commerciali e di altro tipo della EU Inc. siano svolte nel rispetto del diritto applicabile e dello statuto.**
- 5. Il consiglio di vigilanza esamina il bilancio ed eventuali proposte di distribuzione. Verifica se i test di cui all'articolo 72, paragrafo 3, sono stati effettuati con diligenza. Presenta all'assemblea generale una relazione sui risultati di tale verifica.**
- 6. L'articolo 42, paragrafo 4, non si applica al consiglio di vigilanza nella misura richiesta dalle disposizioni del diritto nazionale in materia di partecipazione dei lavoratori applicabili a**

norma dell'articolo 12.

7. Un membro del consiglio di vigilanza non può essere contemporaneamente membro del consiglio di amministrazione o una persona autorizzata a rappresentare la EU Inc. a norma dell'articolo 43. L'articolo 45 si applica mutatis mutandis ai membri del consiglio di vigilanza.

Or. en

Emendamento 1208

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Özlem Demirel

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La rappresentanza della società nei rapporti con terzi non pregiudica il diritto dei rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati di essere informati e consultati sulle decisioni aziendali in conformità del diritto dell'Unione e nazionale applicabile della sede di lavoro.

Or. en

Emendamento 1209

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Özlem Demirel, Pasquale Tridico, Mario Furore

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La rappresentanza della società nei rapporti con terzi non pregiudica il diritto dei rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati di essere informati e

consultati sulle decisioni aziendali in conformità del diritto dell'Unione e nazionale applicabile della sede di lavoro.

Or. en

Emendamento 1210

Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *Le decisioni della società EU Inc. non pregiudicano il diritto dei rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati di essere informati e consultati sulle decisioni aziendali in conformità del diritto dell'Unione e nazionale applicabile.*

Or. en

Emendamento 1211

Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. *L'amministratore di una società EU Inc. che è una controllata di un'altra impresa può tenere conto degli interessi del gruppo nel determinare l'interesse superiore della società, a condizione che tali azioni non pregiudichino la capacità della società di adempiere alle proprie responsabilità nei confronti dei creditori e dei dipendenti o violino i diritti obbligatori di partecipazione dei lavoratori.*

Emendamento 1212
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'amministratore è responsabile nei confronti della società per qualsiasi azione od omissione che violi un obbligo derivante dal presente regolamento, dallo statuto *o da una delibera dell'assemblea generale e che provochi perdite o danni alla società.*

Emendamento

2. L'amministratore è responsabile nei confronti della società per qualsiasi azione od omissione che violi un obbligo derivante dal presente regolamento *o* dallo statuto.

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 42, paragrafo 4.

Emendamento 1213
Axel Voss, Romana Tomc, Angelika Niebler, Jörgen Warborn, Emil Radev, Wouter Beke, Lukas Mandl, Maravillas Abadía Jover, Adrián Vázquez Lázara, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. L'amministratore non è responsabile nei confronti della società:

Emendamento

3. L'amministratore non è responsabile nei confronti della società *per i danni o le perdite subiti dalla società a causa di una decisione imprenditoriale, purché abbia agito in buona fede, abbia esercitato la diligenza che userebbe una persona ragionevolmente prudente e avesse la ragionevole certezza di agire nell'interesse superiore della società;*

Emendamento 1214
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. L'amministratore non è responsabile nei confronti della società:

Emendamento

3. ***Non costituisce violazione dei doveri di cui al paragrafo 1, e***
l'amministratore non è responsabile nei confronti della società:

Or. it

Emendamento 1215
Axel Voss, Henrik Dahl, Romana Tomc, Angelika Niebler, Jörgen Warborn, Emil Radev, Wouter Beke, Maravillas Abadía Jover, Adrián Vázquez Lázara, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) per i danni o le perdite subiti dalla società a causa di una decisione imprenditoriale, purché abbia agito in buona fede, abbia esercitato la diligenza che userebbe una persona ragionevolmente prudente e avesse la ragionevole certezza di agire nell'interesse superiore della società;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 1216
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) per *i* danni o *le* perdite subiti dalla società *a causa* di una decisione imprenditoriale, purché *abbia agito in buona fede, abbia esercitato la diligenza che userebbe una persona* ragionevolmente *prudente e avesse la* ragionevole *certezza di agire nell'interesse superiore* della società;

(a) *(a)* per danni o perdite subiti dalla società *in conseguenza* di una decisione imprenditoriale, purché, *al momento di assumerla, l'amministratore potesse* ragionevolmente *ritenere di agire sulla base di informazioni adeguate, in assenza di conflitti di interesse e nel migliore interesse della società. Tali condizioni si presumono soddisfatte, salvo che la società provi il contrario. Laddove la natura dell'attività della società sia altamente innovativa, la diligenza dell'amministratore si considera* ragionevole *se la decisione aziendale è in linea con tale natura ed è nel migliore interesse* della società;

Or. it

Motivazione

L'emendamento codifica la regola del giudizio imprenditoriale secondo il modello tedesco, in base al quale la decisione informata e disinteressata esclude in radice la violazione del dovere, e non soltanto la responsabilità, e la integra con la presunzione di regolarità propria dell'esperienza statunitense, ponendo l'onere della prova a carico della società. Si elimina così l'incertezza del riferimento alla "ragionevole prudenza", inidoneo ai settori come l'innovazione in cui il rischio è fisiologico,

Emendamento 1217

Mario Mantovani

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) per i danni o le perdite subiti dalla società a seguito di un'azione intrapresa sulla base di una delibera legittima dell'assemblea generale.

Emendamento

soppresso

Or. it

Motivazione

Una volta che l'assemblea generale non può più impartire istruzioni vincolanti (articolo 42, paragrafo 4, come modificato), un'esenzione di responsabilità generale per "aver agito su

delibere" perde la sua ragion d'essere e creerebbe una scappatoia: un consiglio di amministrazione potrebbe legittimare decisioni distruttive di valore tramite voti favorevoli di comodo degli azionisti ed eludere la propria responsabilità.

Emendamento 1218

Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

<i>(b) per i danni o le perdite subiti dalla società a seguito di un'azione intrapresa sulla base di una delibera legittima dell'assemblea generale.</i>	<i>soppresso</i>
--	------------------

Or. es

Emendamento 1219

Axel Voss, Henrik Dahl, Romana Tomc, Angelika Niebler, Jörgen Warborn, Emil Radev, Wouter Beke, Maravillas Abadía Jover, Adrián Vázquez Lázara, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

<i>(b) per i danni o le perdite subiti dalla società a seguito di un'azione intrapresa sulla base di una delibera legittima dell'assemblea generale.</i>	<i>soppresso</i>
--	------------------

Or. en

Emendamento 1220

Mario Mantovani

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Lo statuto può limitare o escludere la responsabilità dell'amministratore nei confronti della società per la violazione del dovere di cui al paragrafo 1, lettera c). Tale limitazione o esclusione non può in alcun caso riguardare: (a) gli atti o le omissioni commessi con dolo o colpa grave; (b) la violazione dei doveri di cui al paragrafo 1, lettere a) e b); (c) la responsabilità per distribuzioni effettuate in violazione del presente regolamento; (d) la responsabilità verso i terzi e i creditori sociali prevista dal diritto applicabile. I modelli standard di statuto di cui all'articolo 8 includono una clausola facoltativa uniforme redatta ai sensi del presente paragrafo.*

Or. it

Motivazione

L'emendamento introduce, su base volontaria e statutaria, la facoltà di ricondurre la responsabilità per il dovere di diligenza allo standard della colpa grave, secondo il modello delle clausole di esonero previste dal diritto societario del Delaware (§ 102(b)(7) DGCL), giurisdizione di riferimento mondiale per le società dell'innovazione. I limiti inderogabili — dolo e colpa grave, doveri di lealtà e buona fede, distribuzioni illecite, responsabilità verso terzi e creditori — preservano integralmente le tutele dei soci di minoranza e dei creditori.

Emendamento 1221
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La responsabilità degli amministratori è **ulteriormente** disciplinata dal diritto **nazionale** applicabile.

Emendamento

4. **Per le materie non disciplinate dai paragrafi da 1 a 3 bis**, la responsabilità degli amministratori è disciplinata dal diritto applicabile **a norma dell'articolo 4. I paragrafi da 1 a 3 bis disciplinano in modo esaustivo lo standard di diligenza dovuto dagli amministratori e le condizioni di esclusione e limitazione della responsabilità verso la società, e il diritto nazionale non può prevedere**

standard più severi né privare di effetto le clausole statutarie adottate a norma del paragrafo 3 bis.

Or. it

Motivazione

Il rinvio generico al diritto nazionale vanificherebbe l'intero regime: standard nazionali di diligenza più severi o l'inopponibilità delle clausole statutarie di esonero ricreerebbero 27 regimi di responsabilità, esponendo gli amministratori delle EU Inc. a un'incertezza incompatibile con l'obiettivo di mercato interno del regolamento e con la sua attrattività per investitori. L'emendamento circoscrive il rinvio agli aspetti non armonizzati — quali prescrizione e legittimazione all'azione — preservando l'applicazione del diritto nazionale dove necessario.

Emendamento 1222

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La responsabilità degli amministratori è ulteriormente disciplinata dal diritto nazionale applicabile.

Emendamento

4. La responsabilità degli amministratori è ulteriormente disciplinata dal diritto nazionale applicabile *dello Stato membro in cui la EU Inc. ha sede sociale.*

Or. en

Emendamento 1223

Mario Mantovani

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Lo statuto può limitare o escludere la responsabilità dell'amministratore nei confronti della società per la violazione dei doveri di cui al paragrafo 1. Nessuna clausola di tal genere può limitare o

escludere la responsabilità per frode, malafede, dolo o conflitto di interessi.

Or. it

Motivazione

La proposta non consente allo statuto di prevedere clausole di esonero dalla responsabilità per la violazione dei doveri degli amministratori, neppure quando abbiano agito in buona fede e in conformità agli assetti di governance convenuti. Ciò genera incertezza, in particolare per gli amministratori del venture capital.

Clausole di esonero limitate — salvo che per frode, malafede, dolo e conflitto di interessi — allineerebbero il quadro EU Inc. a standard di governance internazionale competitivi, preservando le salvaguardie essenziali.

Emendamento 1224

René Repasi

Proposta di regolamento

Articolo 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 44 bis

Obblighi degli amministratori in un gruppo EU Inc. con controllate EU Inc. detenute al 100 %

1. Se una società controllata EU Inc. è interamente detenuta da una società madre EU Inc., gli interessi della società controllata EU Inc. sono definiti congiuntamente agli interessi del gruppo.

2. I membri del consiglio di amministrazione di una controllata EU Inc. detenuta al 100 % non agiscono in violazione dei loro doveri se eseguono un'istruzione della società madre EU Inc. svantaggiosa per detta controllata EU Inc. purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il gruppo, unitamente a tutte le sue società, è strutturato in modo ragionevole e ben pianificato;

b) la politica scritta del gruppo è intesa,

tra l'altro, a garantire che tutte le società del gruppo partecipino al suo successo complessivo;

c) le istruzioni e le misure specifiche della società madre EU Inc. che potrebbero essere svantaggiose per la controllata EU Inc. detenuta al 100 % devono essere funzionali all'attuazione della politica del gruppo, devono rimanere entro i limiti fissati da tale politica e non devono compromettere la continuità della società controllata EU Inc. detenuta al 100 %.

d) il gruppo dispone di una politica d'informazione che garantisce che tutti i responsabili della gestione all'interno del gruppo ricevano le informazioni necessarie per individuare potenziali svantaggi e affrontarli nell'arco di un periodo massimo di cinque anni.

e) gli svantaggi per la società controllata EU Inc. detenuta al 100 % arrecati o causati dalla società madre EU Inc. devono essere immediatamente valutati a fronte dei requisiti di cui alle lettere b) e c) e la compensazione di eventuali svantaggi entro un periodo di cinque anni deve essere immediatamente definita in termini di portata e tempistica.

3. Spetta ai responsabili della gestione della società madre EU Inc. e della controllata EU Inc. detenuta al 100 % garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da b) a e) e che eventuali svantaggi siano compensati entro cinque anni.

4. Alle istruzioni e alle misure specifiche della società madre EU Inc. che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da b) a e), non si applica l'articolo 72, paragrafo 3, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1225

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Salvo disposizione contraria dello statuto, l'amministratore informa il consiglio di amministrazione o, nel caso di un amministratore unico che non sia al tempo stesso l'unico azionista, l'assemblea generale di qualsiasi questione che possa comportare un conflitto di interessi tra l'interesse proprio dell'amministratore e l'interesse della società.

Emendamento

1. Salvo disposizione contraria dello statuto, l'amministratore informa il consiglio di amministrazione ***per iscritto anche mediante strumenti interamente online*** o, nel caso di un amministratore unico che non sia al tempo stesso l'unico azionista, l'assemblea generale ***e, nel caso in cui sia stato istituito un consiglio di vigilanza ai sensi dell'articolo 42, il consiglio di vigilanza***, di qualsiasi questione che possa comportare un conflitto di interessi tra l'interesse proprio dell'amministratore e l'interesse della società.

Or. en

Emendamento 1226

Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Salvo disposizione contraria dello statuto, l'amministratore informa il consiglio di amministrazione o, nel caso di un amministratore unico che non sia al tempo stesso l'unico azionista, l'assemblea generale*** di qualsiasi questione che possa comportare un conflitto di interessi tra l'interesse proprio dell'amministratore e l'interesse della società.

Emendamento

1. ***Gli amministratori informano immediatamente*** il consiglio di amministrazione o, ***se del caso, l'assemblea generale della natura e della portata*** di qualsiasi questione che possa ***portare a*** un conflitto di interessi ***attuale o potenziale, diretto o indiretto***, tra ***i propri interessi e quelli*** della società.

Or. es

Emendamento 1227
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Salvo disposizione contraria dello statuto***, l'amministratore informa il consiglio di amministrazione o, nel caso di un amministratore unico che non sia al tempo stesso l'unico azionista, l'assemblea generale di qualsiasi questione che possa comportare un conflitto di interessi tra l'interesse proprio dell'amministratore e l'interesse della società.

Emendamento

1. L'amministratore informa il consiglio di amministrazione o, nel caso di un amministratore unico che non sia al tempo stesso l'unico azionista, l'assemblea generale di qualsiasi questione che possa comportare un conflitto di interessi tra l'interesse proprio dell'amministratore e l'interesse della società.

Or. it

Motivazione

La derogabilità statutaria del dovere di dichiarare i conflitti di interesse va eliminata, a tutela dei soci di minoranza

Emendamento 1228
Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'amministratore ***si astiene dal prendere parte a una decisione relativa a una questione in cui si trovi in conflitto di interessi, a meno che l'assemblea generale o lo statuto non lo abbiano autorizzato a partecipare a tale*** decisione.

Emendamento

2. L'amministratore ***interessato non partecipa alle relative deliberazioni o votazioni. L'assemblea generale può autorizzare un'operazione o una decisione specifica solo dopo aver ricevuto tutte le informazioni sulla natura e la portata del conflitto di interessi e senza che l'amministratore o l'azionista interessato, o eventuali parti correlate, partecipino al voto. Le autorizzazioni generali o preventive nello statuto non sono valide. 3. In una società con un unico socio, qualora una decisione non possa essere adottata da una persona non interessata,***

l'esistenza del conflitto, la decisione adottata e la sua motivazione considerando gli interessi della società dovrebbero essere registrate per iscritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 46.

Or. es

Emendamento 1229

Mario Mantovani

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'amministratore si astiene dal prendere parte a una decisione relativa a una questione in cui si trovi in conflitto di interessi, a meno che l'assemblea generale o lo statuto non lo abbiano autorizzato a partecipare a tale decisione.

Emendamento

2. L'amministratore si astiene dal prendere parte a una decisione relativa a una questione in cui si trovi in conflitto di interessi, a meno che l'assemblea generale o lo statuto non lo abbiano autorizzato a partecipare a tale decisione. ***Qualora sia stato autorizzato a partecipare a tale decisione, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve indicare adeguatamente le ragioni della decisione e il beneficio che ne deriva per la società.***

Or. it

Motivazione

In caso di deroga — statutaria o assembleare — al dovere di astensione, la delibera consiliare deve motivare adeguatamente le ragioni e il beneficio per la società.

Emendamento 1230

Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Lo statuto può:

Emendamento

1. ***Tutte le operazioni tra l'EU Inc. e un amministratore, un azionista che***

controlla direttamente o indirettamente la società, o una parte correlata, che non sono effettuate nell'ambito del normale svolgimento dell'attività o che non rispondono alle normali condizioni di mercato, dovrebbero essere notificate in anticipo e approvate dagli amministratori non interessati o, in mancanza di ciò, dall'assemblea generale, senza che la parte interessata o le parti correlate partecipino o votino. L'operazione deve essere documentata per iscritto. Lo statuto può prevedere garanzie supplementari. Un'eccezione si applica nel caso di una società con un unico socio con un amministratore unico.

Or. es

Emendamento 1231

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Lo statuto può:

Emendamento

1. *L'assemblea generale o il consiglio di vigilanza, se previsto dallo statuto, sono informati delle operazioni tra la EU Inc. e gli amministratori, gli azionisti o le parti correlate.* Lo statuto può:

Or. en

Emendamento 1232

Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

- (a) *richiedere che alcune o tutte le*

Emendamento

soppresso

operazioni tra la EU Inc. e alcuni o tutti gli amministratori, gli azionisti o i soggetti correlati siano approvate dal consiglio di amministrazione, dall'assemblea generale o dagli amministratori o azionisti non coinvolti in tali operazioni o che siano portate a loro conoscenza;

Or. es

Emendamento 1233

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) richiedere che *alcune o tutte* le operazioni *tra la EU Inc. e alcuni o tutti gli amministratori, gli azionisti o i soggetti correlati siano approvate dal consiglio di amministrazione, dall'assemblea generale o dagli amministratori* o azionisti non coinvolti in tali operazioni *o che siano portate a loro conoscenza;*

Emendamento

(a) richiedere che le operazioni **con soggetti correlati siano approvate dall'assemblea generale o da un** consiglio di **vigilanza, se del caso,** o azionisti non coinvolti in tali operazioni;

Or. en

Emendamento 1234

Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) *specificare le operazioni con soggetti correlati che, a causa del loro scopo, del loro prezzo o di qualsiasi altra caratteristica dell'operazione stessa, sono considerate in conflitto con l'interesse superiore della società EU Inc. e non devono essere concluse.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 1235

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le operazioni svolte nel corso del normale svolgimento dell'attività e concluse in normali condizioni di mercato non sono considerate operazioni con soggetti correlati.

Or. en

Motivazione

Correlato all'intero paragrafo 1, a tutti i punti del paragrafo 1.

Emendamento 1236

Pascale Piera, Juan Carlos Girauta Vidal, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Se lo statuto non contiene requisiti o specifiche ai sensi del paragrafo 1, le operazioni tra la società EU Inc. e i suoi amministratori, azionisti o soggetti correlati sono disciplinate dal diritto nazionale.

Or. fr

Emendamento 1237

Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora un'operazione sia conclusa con un amministratore o un azionista in violazione delle pertinenti disposizioni dello statuto adottate a norma del paragrafo 1, l'amministratore o l'azionista interessato è responsabile di qualsiasi danno causato alla società EU Inc. a seguito di tale operazione.

Emendamento

2. Il soggetto interessato è responsabile nei confronti della società EU Inc. per i danni causati quando l'operazione ha avuto luogo in violazione del paragrafo 1. Tale responsabilità lascia impregiudicati gli altri mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale applicabile.

Or. es

Emendamento 1238

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La responsabilità non si applica se la persona ha agito sulla base di istruzioni scritte approvate, datate e firmate da tutti i membri del consiglio di amministrazione o se tutti gli azionisti hanno approvato l'operazione per iscritto, datata e firmata.

Or. en

Emendamento 1239

Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate le norme imperative del diritto nazionale applicabile che stabiliscono garanzie

Or. es

Emendamento 1240

Mario Mantovani

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Una delibera scritta si considera approvata quando è firmata dalla maggioranza richiesta degli azionisti detentori dei diritti di voto ammissibili. La maggioranza richiesta è la medesima prevista per una decisione adottata in sede di assemblea generale.

Emendamento

2. Una delibera scritta si considera approvata quando è firmata dalla maggioranza richiesta degli azionisti detentori dei diritti di voto ammissibili, ***in conformità all'articolo 49 del presente Regolamento***. La maggioranza richiesta è la medesima prevista per una decisione adottata in sede di assemblea generale.

Or. it

Emendamento 1241

Victor Negrescu

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il testo della delibera proposta sia inviato o reso disponibile a tutti gli azionisti in formato digitale;

Emendamento

(a) il testo della delibera proposta sia inviato o reso disponibile a tutti gli azionisti in formato digitale ***in modo tempestivo e in una forma che consenta loro di comprendere le implicazioni della decisione***;

Or. en

Emendamento 1242

Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) l'identità delle persone che esprimono il consenso **possa** essere stabilita in modo affidabile.

Emendamento

(c) l'identità delle persone che esprimono il consenso **può** essere stabilita in modo affidabile **e sono predisposte garanzie adeguate per impedire l'uso improprio dell'identità o il voto non autorizzato.**

Or. en

Emendamento 1243
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nel caso in cui la EU Inc. sia una società unipersonale, le decisioni adottate dall'azionista unico che esercita i poteri dell'assemblea generale sono redatte per iscritto.

Emendamento

5. Nel caso in cui la EU Inc. sia una società unipersonale, le decisioni adottate dall'azionista unico che esercita i poteri dell'assemblea generale sono redatte per iscritto **e conservate in forma duratura in modo da poter essere riesaminate dai lavoratori, dai creditori e dalle autorità pubbliche ove consentito dal diritto dell'Unione o nazionale.**

Or. en

Emendamento 1244
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il numero legale per le decisioni degli azionisti è costituito dai detentori

Emendamento

1. Il numero legale per le decisioni degli azionisti **che soddisfa la corretta**

della maggioranza semplice delle azioni aventi diritto di voto, **presenti o rappresentati all'assemblea**, a meno che lo statuto non disponga diversamente.

consultazione è costituito dai detentori della maggioranza semplice delle azioni aventi diritto di voto, a meno che lo statuto non disponga diversamente.

Or. it

Motivazione

Il quorum costitutivo va calcolato sul totale delle quote con diritto di voto (la presenza è ciò che serve a raggiungerlo, non la sua base di calcolo);

Emendamento 1245

Mario Mantovani

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le decisioni degli azionisti sono adottate a maggioranza semplice, a meno che lo statuto non disponga diversamente.

Emendamento

2. Le decisioni degli azionisti sono adottate a maggioranza semplice **delle quote aventi diritto di voto, presenti o rappresentate all'assemblea**, a meno che lo statuto non disponga diversamente.

Or. it

Motivazione

Il quorum deliberativo va riferito alle quote presenti o rappresentate;

Emendamento 1246

Mario Mantovani

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le modifiche dello statuto sono adottate a maggioranza qualificata dei due terzi **dei voti espressi**, a meno che lo statuto non disponga diversamente. Nel caso in cui una modifica comporti un aumento degli impegni finanziari o della responsabilità di

Emendamento

3. Le modifiche dello statuto sono adottate a maggioranza qualificata dei due terzi **delle quote aventi diritto di voto, presenti o rappresentate all'assemblea**, a meno che lo statuto non disponga diversamente. Nel caso in cui una modifica

un azionista, tale modifica richiede anche il consenso esplicito di tale azionista.

comporti un aumento degli impegni finanziari o della responsabilità di un azionista, tale modifica richiede anche il consenso esplicito di tale azionista.

Or. it

Motivazione

Il riferimento ai soli voti espressi consentirebbe modifiche statutarie con soglie effettive di capitale troppo basse in caso di astensioni rilevanti.

Emendamento 1247

Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le modifiche dello statuto sono adottate a maggioranza qualificata **dei** due terzi dei voti espressi, **a meno che lo statuto non disponga diversamente**. Nel caso in cui una modifica comporti un aumento degli impegni finanziari o della responsabilità di un azionista, tale modifica richiede anche il consenso esplicito di tale azionista.

Emendamento

3. Le modifiche dello statuto sono adottate a maggioranza qualificata **di almeno** due terzi dei voti espressi. **Lo statuto può richiedere una maggioranza più elevata, ma non una più bassa**. Nel caso in cui una modifica comporti un aumento degli impegni finanziari o della responsabilità di un azionista, tale modifica richiede anche il consenso esplicito di tale azionista.

Or. es

Emendamento 1248

Axel Voss, Henrik Dahl, Romana Tomc, Angelika Niebler, Emil Radev, Wouter Beke, Luděk Niedermayer, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I requisiti in materia di quorum e di maggioranza applicabili alle decisioni degli azionisti di una EU Inc. sono

disciplinati esclusivamente dal presente regolamento e dallo statuto. Gli Stati membri non impongono requisiti aggiuntivi o più rigorosi in materia di quorum o maggioranza per le decisioni degli azionisti di una società EU Inc., anche nei casi in cui il diritto nazionale preveda quorum o maggioranze diversi per decisioni comparabili di forme societarie nazionali.

Or. en

Emendamento 1249
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I requisiti in materia di quorum e di maggioranza di cui al presente articolo si applicano fatti salvi eventuali requisiti più rigorosi previsti dalla legislazione di uno Stato membro per le materie di cui al presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Alcuni Stati membri applicano soglie diverse da quelle del quorum o della maggioranza specificate nel presente articolo. Essi non li impongono alle attività connesse di una società EU Inc.

Emendamento 1250
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il consiglio di amministrazione

soppresso

può apportare modifiche redazionali di natura non sostanziale allo statuto senza una decisione dell'assemblea generale.

Or. ro

Motivazione

Il diritto societario della maggior parte degli Stati membri dell'UE non prevede modifiche redazionali degli statuti. Non è chiaro cosa si intenda con questo termine. La delega di tale potere può portare a controversie tra gli azionisti e i membri del consiglio di amministrazione a causa della mancanza di chiarezza su cosa sia esattamente una modifica redazionale, un concetto che potrebbe essere utilizzato impropriamente dai consigli di amministrazione.

Emendamento 1251

Mario Mantovani

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il consiglio di amministrazione può apportare modifiche redazionali di natura non sostanziale allo statuto senza una decisione dell'assemblea generale.

Emendamento

2. ***Ove specificamente previsto nello statuto***, il consiglio di amministrazione può apportare modifiche redazionali di natura non sostanziale allo statuto senza una decisione dell'assemblea generale.

Or. it

Motivazione

Il concetto di "non sostanziale" è opinabile; un potere incondizionato del consiglio di amministrazione di toccare il documento costitutivo invita a contestazioni su dove termini la correzione e inizi la modifica. Richiedere che sia lo statuto a definire preventivamente tale potere preserva la comodità (correzione di refusi, rinumerazione, aggiornamenti conseguenti a variazioni del capitale sociale registrato) garantendo al contempo agli azionisti.

Emendamento 1252

Victor Negrescu

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la creazione di una nuova categoria di azioni con diritti superiori *a quelli* attribuiti a tale categoria.

(c) la creazione di una nuova categoria di azioni con diritti superiori *ai diritti* attribuiti a tale categoria *o la modifica dei diritti esistenti in modo che, in pratica, una categoria sia subordinata in termini di diritti di voto, di utile o di liquidazione.*

Or. en

Emendamento 1253
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Salvo disposizione contraria dello statuto, l'approvazione di cui al paragrafo 1 richiede la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai possessori della categoria di azioni interessata.

Emendamento

3. Salvo disposizione contraria dello statuto, l'approvazione di cui al paragrafo 1 richiede la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai possessori della categoria di azioni interessata *ed è preceduta da informazioni chiare, tempestive e comprensibili sulla modifica proposta, sulla sua motivazione e sul suo impatto previsto su tale categoria, compresi i detentori di minoranza.*

Or. en

Emendamento 1254
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 51 bis

Diritto di impugnare le risoluzioni degli azionisti

1. Un azionista ha il diritto di impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale competente una risoluzione degli azionisti

che:

(a) violi il presente regolamento o altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione;

(b) violi le disposizioni imperative del diritto nazionale applicabile;

(c) violi lo statuto;

(d) sia stata adottata in violazione di obblighi procedurali qualora tale violazione possa aver inciso sul contenuto o sull'esito della risoluzione o abbia pregiudicato in modo sostanziale l'esercizio dei diritti dell'azionista; oppure

(e) costituisca un abuso dei poteri della maggioranza e arrechi ingiustamente pregiudizio a uno o più azionisti o leda materialmente gli interessi della EU Inc.

2. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili mezzi di ricorso giurisdizionale effettivi in relazione alle risoluzioni di cui al paragrafo 1, compresa, se del caso, la sospensione dell'attuazione della risoluzione e il suo annullamento o la sua dichiarazione di nullità.

3. I mezzi di ricorso di cui al presente articolo lasciano impregiudicati i mezzi di ricorso supplementari disponibili ai sensi del diritto nazionale applicabile.

Or. en

Emendamento 1255

Mario Mantovani

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il ricorso di cui al paragrafo 1 è presentato nei confronti della società EU Inc. e di tutti gli altri azionisti.

Emendamento

2. Lo statuto può prevedere altri casi in cui il socio ha diritto di chiedere il recesso

Emendamento 1256
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Se il giudice competente si pronuncia a favore del ricorrente, la società EU Inc. acquista, per conto degli altri azionisti e in proporzione al numero di azioni che essi detengono, le azioni detenute dal ricorrente a un prezzo corrispondente al valore equo determinato dal giudice alla data della notifica del ricorso di cui al paragrafo 1. Il giudice precisa inoltre il termine entro il quale il prezzo delle azioni deve essere pagato all'azionista uscente, unitamente agli interessi maturati a decorrere dalla data della notifica del ricorso.*

Emendamento

3. *Fatta salva l'impugnazione della richiesta dinanzi all'organo giurisdizionale competente, la società EU Inc. informa senza ritardo ogni altro socio della richiesta di recesso, al fine di consentirgli di optare per l'acquisto delle quote detenute dal socio recedente in proporzione al numero di quote da esso detenute. La comunicazione di recesso è accompagnata da una determinazione iniziale del valore equo delle quote da parte della stessa EU Inc., da confermare o sostituire tempestivamente con la valutazione del valore equo effettuata da un esperto indipendente. L'opzione per l'acquisto è notificata alla società EU Inc. entro [60 giorni] dalla presentazione della valutazione dell'esperto indipendente. Qualora l'opzione dei soci non sia stata esercitata, in tutto o in parte, entro il termine, la EU Inc. offre le quote a terzi.*

Emendamento 1257
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se il giudice competente si pronuncia a favore del ricorrente, la società EU Inc. acquista, per conto degli altri

Emendamento

3. Se il giudice competente si pronuncia a favore del ricorrente, la società EU Inc. acquista, per conto degli altri

azionisti e in proporzione al numero di azioni che essi detengono, le azioni detenute dal ricorrente a un prezzo corrispondente al valore equo determinato dal giudice alla data della notifica del ricorso **di cui al paragrafo 1. Il giudice precisa inoltre** il termine entro il quale **il prezzo delle azioni deve essere pagato all'azionista** uscente, **unitamente agli interessi maturati a decorrere dalla data della notifica del ricorso.**

azionisti e in proporzione al numero di azioni che essi detengono, le azioni detenute dal ricorrente a un prezzo corrispondente al valore equo determinato dal giudice alla data della notifica del ricorso. **Ove possibile, il giudice dà priorità all'acquisizione delle azioni dei ricorrenti da parte della EU Inc. e ordina solo in via sussidiaria agli altri azionisti di acquisirle.** Il termine entro il quale **ciascuno degli altri azionisti** deve **acquisire le azioni dell'azionista** uscente **può variare in funzione del numero di azioni da essi detenute. Durante tale periodo, i diritti di voto connessi alle azioni del ricorrente non si applicano.**

Or. en

Motivazione

Article 52 might create complex situations where a minority shareholder have to generate liquidity it does not have in case of the withdrawal of a shareholder. To attenuate this side effect, this amendment suggest that the liability of the EU Inc. shall be prioritised when possible, and that the time in which shareholders need to purchase the shares of the outgoing shareholder may vary, and could be longer for shareholders with less shares. During the time period in which the applicant's share are about to be bought, the applicant's voting rights shall not apply, so that the company's business can continue.

Emendamento 1258

Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se il giudice competente si pronuncia a favore del ricorrente, **la** società EU Inc. **acquista, per conto degli altri azionisti e in proporzione al numero di azioni che essi detengono,** le azioni **detenute dal** ricorrente a un prezzo corrispondente al valore equo determinato dal giudice alla data della notifica del ricorso di cui al paragrafo 1. **Il giudice precisa inoltre il termine entro il quale il**

Emendamento

3. Se il giudice competente si pronuncia a favore del ricorrente, **può imporre alla** società EU Inc. **o agli azionisti la cui condotta ha determinato la situazione ingiusta,** di **acquistare** le azioni **del** ricorrente a un prezzo corrispondente al valore equo determinato dal giudice alla data della notifica del ricorso di cui al paragrafo 1. **Qualora sia la società ad acquistare le azioni, essa rispetta le norme**

prezzo delle azioni deve essere pagato all'azionista uscente, unitamente agli interessi maturati a decorrere dalla data della notifica del ricorso.

in materia di equità, solvibilità e tutela dei creditori. Il giudice stabilisce chi è tenuto a pagare, il termine e, se del caso, le garanzie necessarie, unitamente agli interessi maturati a decorrere dalla data della notifica del ricorso.

Or. es

Emendamento 1259

Axel Voss, Henrik Dahl, Romana Tomc, Angelika Niebler, Jörgen Warborn, Wouter Beke, Luděk Niedermayer, Lukas Mandl, Adrián Vázquez Lázara, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se il giudice competente si pronuncia a favore del ricorrente, la società EU Inc. acquista, per conto degli altri azionisti *e in proporzione al numero di azioni che essi detengono*, le azioni detenute dal ricorrente a un prezzo corrispondente al valore equo determinato dal giudice alla data della notifica del ricorso di cui al paragrafo 1. Il giudice precisa inoltre il termine entro il quale il prezzo delle azioni deve essere pagato all'azionista uscente, unitamente agli interessi maturati a decorrere dalla data della notifica del ricorso.

Emendamento

3. Se il giudice competente si pronuncia a favore del ricorrente, la società EU Inc. acquista, *se del caso*, per conto degli altri azionisti *a carico dei quali il giudice ha stabilito una condotta ingiusta*, le azioni detenute dal ricorrente a un prezzo corrispondente al valore equo determinato dal giudice alla data della notifica del ricorso di cui al paragrafo 1. Il giudice precisa inoltre il termine entro il quale il prezzo delle azioni deve essere pagato all'azionista uscente, unitamente agli interessi maturati a decorrere dalla data della notifica del ricorso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che le conseguenze finanziarie di un comportamento che ha determinato un ingiusto pregiudizio siano sostenute dagli azionisti responsabili di tale comportamento piuttosto che dalla società e dagli altri azionisti. Rafforza l'equità, protegge il patrimonio della società ed evita di penalizzare la società per le controversie tra azionisti.

Emendamento 1260

Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La EU Inc. e gli **altri azionisti** sono responsabili ***in solido del pagamento del prezzo delle azioni*** di cui al paragrafo 3.

Emendamento

4. La EU Inc. e gli **azionisti ai quali è imposto l'acquisto** sono responsabili ***del pagamento alle condizioni stabilite dal giudice competente. La responsabilità personale non può essere imposta a un azionista esclusivamente a causa della proprietà di azioni quando egli non ha consentito, partecipato o ottenuto alcun vantaggio indebito dal comportamento che ha determinato un ingiusto pregiudizio.***

Or. es

Emendamento 1261
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***La*** EU Inc. e gli **altri azionisti** sono responsabili ***in solido del pagamento del prezzo delle azioni*** di cui al paragrafo 3.

Emendamento

4. ***Qualora le quote non siano state integralmente acquistate dagli altri soci o da terzi entro [180 giorni] dalla richiesta di recesso, la società EU Inc. riscatta le quote detenute dal richiedente a un prezzo corrispondente al valore equo determinato da un esperto indipendente.***

Or. it

Motivazione

Nella proposta della Commissione il recesso è disciplinato in modo vago (clausola generale della «conduzione oppressiva») e macchinoso (azione giudiziaria obbligatoria); si propone una procedura interamente societaria (perizia indipendente, opzione di acquisto dei soci, offerta a terzi, rimborso residuale della società), la soppressione della responsabilità solidale e la salvaguardia del ricorso al giudice

Emendamento 1262

Axel Voss, Henrik Dahl, Romana Tomc, Angelika Niebler, Jörgen Warborn, Wouter Beke, Luděk Niedermayer, Lukas Mandl, Adrián Vázquez Lázara, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La EU Inc. e gli **altri azionisti** sono responsabili in solido del pagamento del prezzo delle azioni di cui al paragrafo 3.

Emendamento

4. La EU Inc. e gli **azionisti a carico dei quali il giudice ha stabilito un comportamento che ha determinato un ingiusto pregiudizio** sono responsabili in solido del pagamento del prezzo delle azioni di cui al paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

I rischi di responsabilità non dovrebbero essere estesi a tutti gli azionisti.

Emendamento 1263

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le azioni della EU Inc. **sono** dematerializzate e iscritte in un registro **digitale delle azioni. L'iscrizione delle azioni nel registro digitale delle azioni ha effetto costitutivo e dimostra la proprietà** delle azioni.

Emendamento

1. **Gli Stati membri garantiscono che** le azioni della EU Inc. **siano** dematerializzate e iscritte in un registro delle azioni.

Or. ro

Motivazione

Înregistrarea acțiunilor în registru nu ar trebui să aibă efect constitutiv. Nu există garanții obligatorii pentru a dovedi când și de către cine a fost creat sau modificat registrul. Fără o trasabilitate, registrul ar fi expus manipulărilor pe scară largă. Legarea directă a unui astfel de instrument nesigur de constituirea drepturilor de proprietate asupra acțiunilor ar conferi administratorului registrului o putere imensă, un rezultat fundamental incompatibil cu principiile de bază ale certitudinii juridice și ale protecției proprietății. De asemenea, terții

nu pot stabili cine stă în spatele companiei și nici nu pot avea încredere în stabilitatea structurii sale de proprietate. Sistemul este în mod inerent vulnerabil la abuzuri, amplificate de permiterea emiterii și distribuției anonime prin intermediul tehnologiilor registrelor contabile. Acest lucru ar crea spațiu pentru participanții cu intenții criminale și le-ar permite să eludeze garanțiile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, fiscale sau sancțiuni. În loc de un registru digital autoadministrat cu efect constitutiv, legislația națională aplicabilă ar trebui să determine specificul registrului.

Emendamento 1264

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Özlem Demirel

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le azioni della EU Inc. *sono* dematerializzate e iscritte in un registro *digitale delle azioni. L'iscrizione delle azioni nel registro digitale delle azioni ha effetto costitutivo e dimostra la proprietà delle azioni.*

Emendamento

1. ***Gli Stati membri garantiscono che*** le azioni della EU Inc. ***possano*** dematerializzate e iscritte in un registro delle azioni.

Or. en

Emendamento 1265

Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le azioni della EU Inc. *sono* dematerializzate e iscritte in un registro digitale delle azioni. ***L'iscrizione delle azioni nel registro digitale delle azioni ha effetto costitutivo e dimostra la proprietà delle azioni.***

Emendamento

1. ***Gli Stati membri garantiscono che*** le azioni della EU Inc. ***possano essere*** dematerializzate e iscritte in un registro digitale delle azioni.

Or. en

Emendamento 1266
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le azioni della EU Inc. **sono** dematerializzate e iscritte in un registro **digitale** delle azioni. **L'iscrizione delle azioni nel registro digitale delle azioni ha effetto costitutivo e dimostra la proprietà delle azioni.**

Emendamento

1. **Gli Stati membri garantiscono che** le azioni della EU Inc. **siano** dematerializzate e iscritte in un registro delle azioni, **che può essere** digitale.

Or. en

Emendamento 1267
José Cepeda, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le azioni della EU Inc. **sono** dematerializzate e iscritte in un registro digitale delle azioni. L'iscrizione delle azioni nel registro digitale delle azioni ha effetto costitutivo e dimostra la proprietà delle azioni.

Emendamento

1. **Gli Stati membri garantiscono che** le azioni della EU Inc. **siano** dematerializzate e iscritte in un registro digitale delle azioni. L'iscrizione delle azioni nel registro digitale delle azioni ha effetto costitutivo e dimostra la proprietà delle azioni.

Or. en

Emendamento 1268
Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Lo statuto può prevedere che le azioni siano emesse, registrate e cedute utilizzando la tecnologia a registro distribuito o altre soluzioni digitali.* **soppresso**

Or. en

Emendamento 1269
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Lo statuto può prevedere che le azioni siano emesse, registrate e cedute utilizzando la tecnologia a registro distribuito o altre soluzioni digitali.* **soppresso**

Or. en

Emendamento 1270
José Cepeda, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Lo statuto può prevedere che le azioni siano emesse, registrate e cedute utilizzando la tecnologia a registro distribuito o altre soluzioni digitali.* **soppresso**

Or. en

Emendamento 1271
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left
Özlem Demirel, Mario Furore, Pasquale Tridico

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Lo statuto può prevedere che le azioni siano emesse, registrate e cedute utilizzando la tecnologia a registro distribuito o altre soluzioni digitali.*

soppresso

Or. en

Emendamento 1272

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Lo statuto può prevedere che le azioni siano emesse, registrate e cedute utilizzando la tecnologia a registro distribuito o altre soluzioni digitali.*

soppresso

Or. ro

Emendamento 1273

Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. *La società EU Inc. non ha azioni al portatore.*

3. *La presente disposizione lascia impregiudicata la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'applicazione delle norme che disciplinano la rappresentanza delle azioni applicabili alla forma giuridica nazionale pertinente designata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, in luogo delle norme di cui al paragrafo 1.*

Or. en

Emendamento 1274

**Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová,
Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín**

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il presente articolo è utilizzato solo nei casi in cui le azioni non sono registrate dal depositario centrale di titoli o da altri registri pertinenti ai sensi del diritto dell'Unione [29].

[29] Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012; regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE (testo rilevante ai fini del SEE).

Or. en

Emendamento 1275

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Özlem Demirel

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La presente disposizione lascia impregiudicata la possibilità che l'atto

costitutivo preveda l'applicazione delle norme che disciplinano la rappresentanza delle azioni applicabili alla forma giuridica nazionale pertinente designata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, in luogo delle norme di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1276

Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità che lo statuto preveda di applicare, in luogo delle norme di cui al paragrafo 1, le norme relative alla rappresentanza delle azioni previste dalla pertinente forma giuridica nazionale designata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1277

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La presente disposizione lascia impregiudicata la possibilità che l'atto costitutivo applichi, anziché le norme di cui al paragrafo 1, le norme sulla rappresentanza delle azioni che si applicano alla pertinente forma giuridica nazionale designata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento 1278
José Cepeda, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *La presente disposizione lascia impregiudicata la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'applicazione delle norme che disciplinano la rappresentanza delle azioni applicabili alla forma giuridica nazionale pertinente designata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, in luogo delle norme di cui al paragrafo 1.*

Or. en

Motivazione

L'iscrizione delle azioni nel registro non dovrebbe avere effetto costitutivo. Non esistono garanzie obbligatorie per dimostrare quando e da chi è stato creato o modificato il registro. In assenza di tracciabilità, il registro sarebbe soggetto a manipolazioni diffuse. I terzi non possono neppure accertare chi si cela dietro la società né riporre fiducia nella stabilità del suo assetto proprietario.

Emendamento 1279
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 54 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Registro **digitale** delle azioni

Registro delle azioni

Or. ro

Emendamento 1280
Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Ogni EU Inc. istituisce al momento della registrazione e mantiene aggiornato un registro digitale delle azioni, del quale garantisce l'integrità e la sicurezza; tale registro contiene almeno le informazioni seguenti:

Emendamento

1. Ogni EU Inc. istituisce al momento della registrazione e mantiene aggiornato un registro digitale delle azioni ***accessibile tramite il registro delle imprese***, del quale garantisce l'integrità e la sicurezza; tale registro contiene almeno le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1281

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Özlem Demirel

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Ogni EU Inc. istituisce al momento della registrazione e mantiene aggiornato un registro ***digitale*** delle azioni, del quale garantisce l'integrità e la sicurezza; tale registro contiene almeno le informazioni seguenti:

Emendamento

1. Ogni EU Inc. istituisce al momento della registrazione e mantiene aggiornato un registro delle azioni ***accessibile tramite il registro delle imprese***, del quale garantisce l'integrità e la sicurezza; tale registro contiene almeno le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1282

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. ***Ogni EU Inc. istituisce*** al momento

Emendamento

1. Al momento della registrazione,

della registrazione *e mantiene aggiornato* un registro *digitale* delle azioni, *del quale garantisce l'integrità e la sicurezza; tale registro contiene almeno le informazioni seguenti:*

ogni UE Inc. tiene un registro aggiornato delle azioni, che è tenuto conformemente alle norme che si applicano alla pertinente forma giuridica nazionale a norma dell'articolo 4, paragrafo 3.

Or. ro

Motivazione

Tali modifiche garantiscono che gli Stati membri che soddisfano un elevato livello di affidabilità dei registri mantengano tale livello. Gli Stati membri che sottopongono il registro a un controllo preventivo, giudiziario o notarile, o a una combinazione di questi, dovrebbero poter continuare a offrire una base sufficientemente affidabile, fondata sulla fiducia del pubblico, per qualsiasi presunzione in merito ai diritti degli azionisti. Un sistema basato sulla tecnologia di registro non sarebbe equivalente, in quanto non si basa sulla fiducia del pubblico.

Emendamento 1283

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'identità e l'indirizzo di tutti gli azionisti;

Emendamento

soppresso

Or. ro

Emendamento 1284

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'identificativo assegnato per ciascuna azione;

Emendamento

soppresso

Or. ro

Emendamento 1285
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) se le azioni hanno un valore nominale, tale valore;

soppresso

Or. ro

Emendamento 1286
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) la data di sottoscrizione di ciascuna azione;

soppresso

Or. ro

Emendamento 1287
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) se del caso, l'indicazione che l'azione è riscattabile;

soppresso

Or. ro

Emendamento 1288
Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

**(f) l'importo di ogni eventuale
corrispettivo in denaro, versato o da
versare da parte dell'azionista interessato;**

soppresso

Or. ro

Emendamento 1289

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

**(g) il valore e la natura di ogni
eventuale corrispettivo in natura, fornito
o da fornire da parte dell'azionista
interessato;**

soppresso

Or. ro

Emendamento 1290

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

**(h) la data di acquisizione delle
azioni cedute;**

soppresso

Or. ro

Emendamento 1291

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i) il numero progressivo assegnato a ciascuna cessione di azioni;

soppresso

Or. ro

**Emendamento 1292
Daniel Buda**

**Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera j**

Testo della Commissione

Emendamento

(j) in caso di più categorie di azioni, la categoria di ciascuna azione;

soppresso

Or. ro

**Emendamento 1293
Daniel Buda**

**Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera k**

Testo della Commissione

Emendamento

(k) se un'azione è di proprietà di più di un azionista, l'identità e l'indirizzo di un rappresentante comune;

soppresso

Or. ro

**Emendamento 1294
Daniel Buda**

**Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera l**

Testo della Commissione

Emendamento

(l) se del caso, le informazioni su gravami, pegni o vincoli sulle azioni e il nome dei loro beneficiari.

soppresso

Or. ro

Emendamento 1295
Ton Diepeveen, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ove richiesto dalla legislazione dell'Unione in materia di AML/CFT, la società conserva informazioni che consentono l'identificazione dei titolari effettivi di azioni detenute direttamente o indirettamente attraverso soggetti giuridici, intestatari o meccanismi analoghi e fornisce tali informazioni alle autorità competenti su richiesta, conformemente al diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1296
Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il registro digitale delle azioni è accessibile a ogni azionista e a ogni altra parte interessata avente un legittimo interesse, conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

2. Il registro digitale delle azioni è accessibile a ogni azionista e a ogni altra parte interessata avente un legittimo interesse, conformemente al regolamento (UE) 2016/679. ***Le unità di informazione finanziaria e le altre autorità competenti designate a norma della direttiva (UE) 2024/1640 hanno accesso immediato, diretto e non filtrato al registro digitale delle azioni nella misura necessaria allo***

svolgimento delle loro funzioni. L'accesso è registrato e soggetto a garanzie adeguate in termini di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati.

Or. es

Emendamento 1297

Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il registro digitale delle azioni è accessibile a ***ogni azionista*** e a ogni altra parte interessata avente un legittimo interesse, conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento

2. Il registro digitale delle azioni è accessibile a ***tutti gli azionisti e ai lavoratori, ai loro rappresentanti e ai sindacati***, e a ogni altra parte interessata avente un legittimo interesse, conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 1298

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Özlem Demirel, Mario Furore, Pasquale Tridico

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il registro digitale delle azioni è accessibile a ogni azionista e a ogni altra parte interessata avente un legittimo interesse, conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento

2. Il registro digitale delle azioni è accessibile a ogni azionista, ***rappresentante dei lavoratori e sindacato riconosciuto*** e a ogni altra parte interessata avente un legittimo interesse, conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 1299
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il registro **digitale** delle azioni è accessibile a ogni azionista e a ogni altra parte interessata avente un legittimo interesse, conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento

2. Il registro delle azioni è accessibile **almeno** a ogni azionista e a ogni altra parte interessata avente un legittimo interesse, conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

Or. ro

Emendamento 1300
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il registro delle azioni può essere tenuto in formato digitale, a condizione che le iscrizioni siano effettuate e possano essere verificate utilizzando mezzi di identificazione elettronica, conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014.

Or. ro

Emendamento 1301
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. La presente disposizione lascia impregiudicata la possibilità che l'atto

costitutivo applichi, anziché le norme di cui ai paragrafo precedenti, le norme sul registro delle azioni che si applicano alla pertinente forma giuridica nazionale designata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3.

Or. ro

Emendamento 1302
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Su richiesta di un azionista e dopo ogni cessione di azioni, la società EU Inc. consegna senza indebito ritardo un certificato azionario digitale al nuovo azionista. Il certificato azionario digitale conferma il diritto di tale persona allo status di azionista.

soppresso

Or. ro

Motivazione

Eliminarea alineatelor (3)-(5) care conțin certificate de acțiuni digitale garantează că standardul ridicat al indicatorilor de încredere publică nu este subminat. Emiterea obligatorie a certificatelor de acțiuni digitale nu oferă nicio valoare tangibilă în comparație cu un sistem fiabil bazat pe registru. Nu ar duce la câștiguri de eficiență, deoarece efortul administrativ subiacent rămâne același. Într-adevăr, emiterea, actualizarea și verificarea certificatelor digitale pot crea complexitate și costuri suplimentare. În plus, se asigură că încrederea publică nu este legată de un purtător care nu are nicio bază pentru prezumția sa.

Emendamento 1303
Jörgen Warborn, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Su richiesta di un azionista e dopo ogni cessione di azioni, la società EU Inc. consegna senza indebito ritardo un certificato azionario digitale al nuovo azionista. Il certificato azionario digitale conferma il diritto di tale persona allo status di azionista.

3. Su richiesta di un azionista e dopo ogni cessione di azioni, la società EU Inc. consegna senza indebito ritardo un certificato azionario digitale al nuovo azionista. Il certificato azionario digitale conferma il diritto di tale persona allo status di azionista. ***Qualsiasi requisito relativo a un registro digitale delle azioni non dovrebbe limitare la dematerializzazione delle azioni o impedire in altro modo che le azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato pubblico.***

Or. en

Emendamento 1304
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il certificato azionario digitale contiene gli elementi seguenti:

soppresso

(a) un estratto del registro digitale delle azioni riguardante tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 relative alla titolarità dell'azionista che richiede il certificato;

(b) le principali informazioni giuridiche riguardanti la EU Inc., tra cui almeno la sede sociale, l'EUID e il numero totale di azioni;

(c) una validazione temporale digitale che indichi una determinata data per l'iscrizione nel registro;

(d) una dichiarazione relativa a eventuali gravami, pegni o vincoli registrati sulle azioni.

(e) Gli Stati membri non impongono requisiti aggiuntivi per quanto riguarda il contenuto minimo o la forma del

certificato azionario digitale.

Or. ro

Emendamento 1305

**Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová,
Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín**

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Il presente articolo non si applica se le azioni sono registrate in un depositario centrale di titoli a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 o sono soggette a un altro sistema di registrazione disciplinato dal diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1306

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il certificato azionario digitale è datato utilizzando una validazione temporale elettronica qualificata e sigillato utilizzando un sigillo elettronico qualificato, o firmato utilizzando una firma elettronica qualificata dalla società o da un membro del consiglio di amministrazione o da una persona autorizzata dal consiglio di amministrazione, conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 o ai portafogli delle imprese di cui al [OP: riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

soppresso

sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese].

Or. ro

Emendamento 1307

Jaroslav Knot, Antonín Staněk, Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere che il registro digitale delle azioni sia tenuto per conto di EU Inc. da un terzo autorizzato, compresi un depositario centrale di titoli, un notaio o un'altra persona autorizzata ai sensi del diritto nazionale, a condizione che siano rispettati i requisiti giuridici dell'Unione e nazionali applicabili.

Or. en

Emendamento 1308

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Özlem Demirel, Mario Furore, Pasquale Tridico

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. L'esercizio dei diritti degli azionisti da parte dei lavoratori che partecipano a un EU-ESO, compreso il diritto di accedere alle informazioni o di indagare sulle violazioni di cui all'articolo 56, non costituisce un motivo valido di licenziamento o di qualsiasi altra forma di trattamento sfavorevole o ritorsione da parte del datore di lavoro.

Emendamento 1309
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, il presente articolo non si applica qualora uno Stato membro abbia autorizzato l'ammissione alla negoziazione delle azioni di una società EU Inc. su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione a norma dell'articolo 60.

Or. it

Motivazione

Le singole disposizioni del regolamento non devono ostacolare la quotazione e dovrebbero prevedere che, ove necessario, sia richiesto un adeguamento (nel senso che il regime muta al momento della quotazione).

Emendamento 1310
Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La EU Inc. può delegare la manutenzione e la verifica del registro digitale delle azioni a un notaio o altro professionista legale qualificato per garantire il rispetto degli obblighi antiriciclaggio e l'accuratezza degli effetti costitutivi della registrazione.

Or. en

Emendamento 1311
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, il presente articolo non si applica se uno Stato membro ha autorizzato l'accesso alla negoziazione di azioni di un'UE Inc. in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione a norma dell'articolo 60.

Or. en

Motivazione

Le singole disposizioni del regolamento non devono ostacolare l'inserimento nell'elenco e dovrebbero prevedere che, ove necessario, sia necessario un adeguamento (nel senso che il regime cambia al momento dell'inserimento nell'elenco).

Emendamento 1312
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. La EU Inc. può delegare la manutenzione e la verifica del registro digitale delle azioni a un notaio o altro professionista legale qualificato per garantire il rispetto degli obblighi antiriciclaggio e l'accuratezza degli effetti costitutivi della registrazione.

Or. en

Emendamento 1313
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Lo statuto può prevedere più categorie di azioni con diritti e obblighi non identici. Le azioni che comportano gli stessi diritti e obblighi costituiscono un'unica categoria.

Emendamento

2. Lo statuto può prevedere più categorie di azioni con diritti e obblighi non identici. Le azioni che comportano gli stessi diritti e obblighi costituiscono un'unica categoria **e gli azionisti all'interno di ciascuna categoria beneficiano della parità di trattamento rispetto a tale categoria.**

Or. en

Emendamento 1314
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Lo statuto delle startup innovative e delle scale-up innovative, quali definite all'articolo 88, può attribuire i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 3 a singoli soci.

Or. it

Motivazione

L'articolo 55 ammette categorie di azioni con diritti e obblighi differenziati, ma non chiarisce in che misura tali diritti possano derogare al principio di parità di trattamento. In diversi Stati membri permane incertezza non sull'ammissibilità di principio, bensì sulla possibilità di spingersi fino a subordinare sostanzialmente fondatori o altri soci sul piano economico o della governance. Nelle imprese innovative tali assetti dovrebbero potersi attribuire anche a singoli soci, senza creare una categoria distinta.

Emendamento 1315

René Repasi

**Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Le persone che siano contitolari della medesima azione nominano un rappresentante comune per esercitare i diritti degli azionisti nella società. I contitolari di un'azione continuano a essere responsabili in solido per gli impegni connessi a tale azione.

Emendamento

2. Le persone che siano contitolari della medesima azione nominano un rappresentante comune per esercitare i diritti degli azionisti nella società. I contitolari di un'azione continuano a essere responsabili in solido per gli impegni connessi a tale azione.

I lavoratori che detengono warrant nell'ambito dell'EU-ESO hanno il diritto di partecipare all'assemblea generale.

Or. en

Emendamento 1316

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Özlem Demirel

**Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I lavoratori che detengono warrant nell'ambito dell'EU-ESO hanno il diritto di partecipare all'assemblea generale.

Or. en

Emendamento 1317

Özlem Demirel

**Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

Emendamento

3. La società EU Inc. fornisce agli

3. La società EU Inc. fornisce agli

azionisti informazioni adeguate sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea generale prima dello svolgimento della stessa.

azionisti ***e ai lavoratori che detengono warrant nell'ambito dell'EU-ESO,*** informazioni adeguate sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea generale prima dello svolgimento della stessa.

Or. en

Emendamento 1318

René Repasi

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La società EU Inc. fornisce agli azionisti informazioni adeguate sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea generale prima dello svolgimento della stessa.

Emendamento

3. La società EU Inc. fornisce agli azionisti ***e ai lavoratori che detengono warrant nell'ambito dell'EU-ESO,*** informazioni adeguate sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea generale prima dello svolgimento della stessa.

Or. en

Emendamento 1319

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Özlem Demirel

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ogni azionista ha il diritto di porre domande relative ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea generale. La società risponde a tali domande, a condizione che il consiglio di amministrazione non ritenga che la divulgazione delle informazioni richieste arrechi un danno materiale alla società o sia contraria alla legge.

Emendamento

4. Ogni azionista ***e ogni lavoratore che detiene warrant nell'ambito dell'EU-ESO*** ha il diritto di porre domande relative ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea generale. La società risponde a tali domande, a condizione che il consiglio di amministrazione non ritenga che la divulgazione delle informazioni richieste arrechi un danno materiale alla società o sia contraria alla legge.

Emendamento 1320
René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ogni azionista ha il diritto di porre domande relative ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea generale. La società risponde a tali domande, a condizione che il consiglio di amministrazione non ritenga che la divulgazione delle informazioni richieste arrechi un danno materiale alla società o sia contraria alla legge.

Emendamento

4. Ogni azionista **e ogni lavoratore che detiene warrant nell'ambito dell'EU-ESO** ha il diritto di porre domande relative ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea generale. La società risponde a tali domande, a condizione che il consiglio di amministrazione non ritenga che la divulgazione delle informazioni richieste arrechi un danno materiale alla società o sia contraria alla legge.

Emendamento 1321
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. **Lo statuto può prevedere che alcuni o tutti gli azionisti abbiano** il diritto di esaminare i libri finanziari della società su loro richiesta.

Emendamento

5. **Tutti gli azionisti e lavoratori che detengono warrant nell'ambito dell'EU-ESO hanno** il diritto di esaminare i libri finanziari della società su loro richiesta. **Lo statuto può derogare a tale disposizione solo in caso di nomina di un consiglio di vigilanza.**

Emendamento 1322
René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. *Lo statuto può prevedere che alcuni o tutti gli azionisti abbiano* il diritto di esaminare i libri finanziari della società su loro richiesta.

Emendamento

5. *Tutti gli azionisti e lavoratori che detengono warrant nell'ambito dell'EU-ESO hanno* il diritto di esaminare i libri finanziari della società su loro richiesta. *Lo statuto può derogare a tale disposizione solo in caso di nomina di un consiglio di vigilanza.*

Or. en

Emendamento 1323
René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. L'esercizio dei diritti degli azionisti da parte dei lavoratori che partecipano a un EU-ESOP, inclusi i diritti previsti all'articolo 56, non costituisce un motivo di licenziamento o di qualsiasi altra forma di trattamento sfavorevole o ritorsione da parte del datore di lavoro.

Or. en

Emendamento 1324
René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. La società EU Inc. può affidare la

manutenzione e la verifica del registro digitale delle azioni a un notaio o altro professionista legale qualificato per garantire il rispetto dei requisiti antiriciclaggio e l'accuratezza del registro.

Or. en

Emendamento 1325

Mario Mantovani

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Lo statuto può concedere il diritto di cui al primo comma ai singoli azionisti o agli azionisti che detengono meno di un decimo del numero di azioni.

Emendamento

Lo statuto può concedere il diritto di cui al primo comma ai singoli azionisti o agli azionisti che detengono meno di un decimo del numero di azioni. ***Lo statuto delle startup innovative e delle scale-up innovative, quali definite all'articolo 88, può limitare, condizionare o escludere il diritto di cui al primo comma.***

Or. it

Motivazione

Il diritto di ispezione di cui all'articolo 56, paragrafo 6, costituisce una salvaguardia importante per i soci di minoranza; la sua applicazione come norma imperativa in ogni circostanza può tuttavia limitare indebitamente l'autonomia negoziale nelle società a ristretta base sociale. L'emendamento consente alle startup e alle scale-up innovative di limitarlo, condizionarlo o escluderlo per via statutaria, preservando l'autonomia contrattuale e la trasparenza attraverso assetti di governance negoziati.

Emendamento 1326

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Özlem Demirel

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. *L'esercizio dei diritti degli azionisti da parte dei lavoratori che partecipano a un EU-ESO, compreso il diritto di accedere alle informazioni o di indagare sulle violazioni di cui all'articolo 56, non costituisce un motivo valido di licenziamento o di qualsiasi altra forma di trattamento sfavorevole o ritorsione da parte del datore di lavoro.*

Or. en

Emendamento 1327

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Özlem Demirel

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. *La EU Inc. può delegare la manutenzione e la verifica del registro delle azioni a un notaio o altro professionista legale qualificato per garantire il rispetto degli obblighi antiriciclaggio e l'accuratezza degli effetti costitutivi della registrazione.*

Or. en

Emendamento 1328

Victor Negrescu

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. La remunerazione dell'esperto indipendente di cui al paragrafo 6 è a carico della società. Lo statuto può

8. La remunerazione dell'esperto indipendente di cui al paragrafo 6 è a carico della società. Lo statuto può

prevedere che gli azionisti che chiedono un'indagine rimborsino alla società la remunerazione, qualora dalla relazione non emerga alcuna violazione sostanziale della legge o dello statuto.

prevedere che gli azionisti che chiedono un'indagine rimborsino alla società la remunerazione, qualora dalla relazione non emerga alcuna violazione sostanziale della legge o dello statuto, ***purché tali condizioni di rimborso non rendano l'esercizio di tale diritto eccessivamente difficoltoso o costoso per la minoranza degli azionisti.***

Or. en

Emendamento 1329

Kira Marie Peter-Hansen, Sergey Lagodinsky, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Articolo 56 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 56 bis

Obbligo di lealtà degli azionisti

1. Gli azionisti esercitano i loro diritti e adempiono i loro obblighi in buona fede e tenendo debitamente conto dei legittimi interessi della EU Inc. e degli altri azionisti.

2. L'esercizio dei diritti degli azionisti non costituisce un abuso della posizione di maggioranza o di minoranza che comporta un ingiusto pregiudizio per la società o per altri azionisti.

3. Occorre garantire che i lavoratori che detengono warrant nell'ambito dell'EU-ESO abbiano il diritto di partecipare all'assemblea generale. L'UE Inc. fornisce loro e agli altri azionisti informazioni sufficienti su tutti i punti all'ordine del giorno prima dell'assemblea. Essi hanno il diritto di porre domande relative a ogni punto all'ordine del giorno. La società risponde a tali domande, a condizione che il consiglio di amministrazione non ritenga

che la divulgazione delle informazioni richieste arrechi un danno materiale alla società o sia contraria alla legge.

4. Tutti gli azionisti e lavoratori che detengono warrant nell'ambito dell'EU-ESO sono autorizzati a esaminare, su richiesta, i libri finanziari della società.

5. L'esercizio dei diritti da parte dei lavoratori che detengono warrant nell'ambito dell'EU-ESO non costituisce un motivo valido di licenziamento o di qualsiasi altra forma di trattamento sfavorevole o ritorsione.

Or. en

Emendamento 1330

René Repasi

Proposta di regolamento

Articolo 56 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 56 bis

Obbligo di lealtà degli azionisti

3. Istruzioni e misure specifiche dell'impresa madre UE Inc. che siano svantaggiose per una controllata EU Inc. detenuta al 100 % possono essere adottate solo se tali svantaggi sono compensati.

Or. en

Motivazione

Nuovo punto 3, da aggiungere al nuovo articolo 56 bis (emendamento 154 del progetto di relazione).

Emendamento 1331

Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Lo statuto può prevedere che un'azione non dia diritto di voto o che non conferisca alcun voto in merito a determinate questioni trattate dall'assemblea generale.

Emendamento

3. Lo statuto può prevedere che un'azione non dia diritto di voto o che non conferisca alcun voto in merito a determinate questioni trattate dall'assemblea generale. ***Tali limitazioni non sono imposte alle conseguenti azioni alla base di un EU-ESO.***

Or. en

Emendamento 1332
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il cessionario e il cedente sono responsabili in solido nei confronti della società per ***l'eventuale corrispettivo per le*** azioni ancora dovuto al momento della ***cessione.***

Emendamento

2. Il cessionario e il cedente sono responsabili in solido nei confronti della società per ***qualsiasi conferimento di*** azioni ancora dovuto al momento ***del*** ***trasferimento. Il cessionario e il cedente sono responsabili in solido nei confronti della società per la tempestiva*** ***registrazione del trasferimento delle*** ***azioni. La società ha regresso per i*** ***conferimenti di azioni ancora dovuti al*** ***momento del trasferimento unicamente*** ***nei confronti del cedente, a meno che il*** ***cessionario non abbia espressamente*** ***assunto tale obbligo e tale assunzione sia*** ***annotata nel registro digitale delle azioni.*** ***Restano salve eventuali manleve*** ***concordate tra cedente e cessionario inter*** ***partes.***

Or. it

Motivazione

La responsabilità successoria automatica per i conferimenti non liberati imporrebbe a ogni acquisto di azioni secondarie — un angel che vende a un fondo, un dipendente che vende in un'offerta pubblica d'acquisto (tender offer) — un rischio occulto che gli acquirenti non riescono sempre a prezzare, deprimendo proprio quella liquidità secondaria che rende l'equity delle startup appetibile per gli investimenti.

Emendamento 1333

Axel Voss, Henrik Dahl, Romana Tomc, Angelika Niebler, Jörgen Warborn, Emil Radev, Wouter Beke, Luděk Niedermayer, Lukas Mandl, Adrián Vázquez Lázara, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il cessionario e il cedente sono responsabili in solido nei confronti della società per *l'eventuale* corrispettivo per le azioni *ancora* dovuto al momento della cessione.

Emendamento

2. Il cessionario e il cedente sono responsabili in solido nei confronti della società per ***la registrazione tempestiva del trasferimento di azioni. La società fa valere il*** corrispettivo per le azioni dovuto al momento della cessione ***solo nei confronti del cedente, a meno che il cessionario non abbia espressamente assunto tale obbligo e l'assunzione sia iscritta nel registro digitale delle azioni. Le indennità convenute tra il cedente e il cessionario restano invariate.***

Or. en

Motivazione

La passività subentrante automatica pone un rischio di coda nascosto in ogni vendita secondaria.

Emendamento 1334

Lukas Mandl

Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La cessione di azioni e l'iscrizione di una cessione di azioni nel registro digitale delle azioni possono essere concluse *interamente* online.

1. La cessione di azioni e l'iscrizione di una cessione di azioni nel registro digitale delle azioni possono essere concluse online *e in conformità dell'articolo 14*.

Or. en

Emendamento 1335

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La cessione di azioni e l'iscrizione di una cessione di azioni nel registro digitale delle azioni possono essere concluse *interamente* online.

Emendamento

1. La cessione di azioni e l'iscrizione di una cessione di azioni nel registro digitale delle azioni possono essere concluse online, *come previsto all'articolo 14*.

Or. ro

Emendamento 1336

José Cepeda, Leire Pajín

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La cessione di azioni e l'iscrizione di una cessione di azioni nel registro digitale delle *azioni* possono essere concluse interamente online.

Emendamento

1. La cessione di azioni e l'iscrizione di una cessione di azioni nel registro digitale delle *società EU Inc.* possono essere concluse interamente online.

Or. en

Emendamento 1337

José Cepeda, Leire Pajín

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri non impongono obblighi o condizioni che limitino la possibilità di concludere la cessione di azioni e l'iscrizione di una cessione di azioni interamente online.

Emendamento

2. Gli Stati membri non impongono obblighi o condizioni che limitino la possibilità di concludere la cessione di azioni e l'iscrizione di una cessione di azioni interamente online ***diversi dal controllo preventivo di cui all'articolo 14.***

Or. en

Emendamento 1338

Maravillas Abadía Jover

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri ***non impongono*** obblighi o condizioni ***che*** limitino la ***possibilità di concludere la*** cessione di azioni e l'iscrizione di una cessione di azioni interamente online.

Emendamento

2. Gli Stati membri ***garantiscono che*** obblighi o condizioni ***superflui non*** limitino la ***conclusione della*** cessione di azioni e l'iscrizione di una cessione di azioni interamente online, ***conformemente al presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 1339

Lukas Mandl

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri non impongono obblighi o condizioni che limitino la possibilità di concludere la cessione di azioni e l'iscrizione di una cessione di azioni ***interamente*** online.

Emendamento

2. Gli Stati membri non impongono obblighi o condizioni che limitino la possibilità di concludere la cessione di azioni e l'iscrizione di una cessione di azioni online.

Or. en

